

Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1489 del 4 agosto 2017
Modificato con decreto n. 12337/LAVFORU del 20/12/2017 (le modifiche sono indicate in carattere **grassetto corsivo**)

ATTIVITÀ 1.3.b

INCENTIVI PER PROGETTI “STANDARD” E “STRATEGICI” DI R&S DA
REALIZZARE ATTRAVERSO PARTENARIATI PUBBLICO PRIVATI– AREE DI
SPECIALIZZAZIONE TECNOLOGIE MARITTIME E SMART HEALTH

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili,
ricerca e università

Servizio alta formazione e ricerca

Posta certificata: lavoro@certregione.fvg.it



Sommario

Capo I. FINALITÀ E RISORSE	3
Art. 1 – Oggetto, finalità e regime di aiuto	3
Art. 2 - Definizioni	5
Art. 3 – Limiti di partecipazione al bando e dotazione finanziaria.....	7
Capo II. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	8
Art. 4 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità.....	8
Art. 5 – Utilizzatori finali	9
Art. 6 - Settori e attività escluse	10
Capo III. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI.....	10
Art. 7 - Progetti ammissibili	10
Art. 8 -Spese ammissibili	11
Art. 9 - Spese non ammissibili	12
Art. 10 - Limiti di spesa.....	13
Art. 11 - Durata e termini di realizzazione del progetto	13
Art. 12 - Intensità dell'agevolazione	14
Art. 13 - Divieto di cumulo	14
Capo IV. DOMANDA DI CONTRIBUTO, MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE.....	15
Art. 14 - Domanda di contributo e relativa documentazione	15
Art. 15 - Presentazione della domanda	17
Capo V. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	17
Art. 16 – Istruttoria preliminare di ammissibilità	17
Art. 17 – Istruttoria completa di ammissibilità	18
Art. 18 - Preselezione delle domande.....	18
Art. 19- Valutazione tecnica e selezione dei progetti.....	19
Art. 20 – Graduatoria dei progetti ammissibili.....	19
Art. 21 - Concessione del contributo.....	20
Capo VI. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI	21
Art. 22 - Realizzazione e variazioni al progetto ammesso a contributo.....	21
Art. 23 - Operazioni societarie, subentro e altre variazioni soggettive.....	22
Capo VII. LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE	23
Art. 24 - Liquidazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria.....	23
Art. 25 - Certificazione delle spese da rendicontare	23
Art. 26 - Rendicontazione del progetto e relativa documentazione	24
Art. 27 - Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo a saldo	25
Art. 28 – Sospensione dell'erogazione del contributo.....	26
Capo VIII. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO.....	26
Art. 29 - Obblighi del beneficiario	26
Art. 30 - Vincolo di stabilità delle operazioni	27
Art. 31 - Indicatori di monitoraggio	28
Capo IX. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE	28
Art. 32 - Controlli e ispezioni.....	28
Art. 33 - Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione	29
Capo X. DISPOSIZIONI FINALI E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	30
Art. 34 – Informazioni sul procedimento	30
Art. 35 -Informativa ai sensi dell'articolo 13 del DLgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)	31
Art. 36 - Disposizioni finali.....	33
Art. 37 - Rinvio	33

Art. 38 - Riferimenti normativi	33
Art. 39 – Amministrazione e struttura competente	34
Allegato A -AREE DI SPECIALIZZAZIONE E TRAIETTORIE DI SVILUPPO “SMART HEALTH” E “TECNOLOGIE MARITTIME” DELLA STRATEGIA REGIONALE DI RICERCA E INNOVAZIONE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (S3)	35
Allegato B CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA PRESELEZIONE	46
Allegato C - CRITERI DI AMMISSIBILITA’	49
Allegato D - MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA.....	56
Allegato E - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE	59
1. DISPOSIZIONI GENERALI.....	59
1.1 LE SPESE.....	59
1.2 DOCUMENTAZIONE DI SPESA	59
1.3 RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE.....	61
2. VOCI DI SPESA.....	62
2.1 PERSONALE	62
2.2 STRUMENTI E ATTREZZATURE	64
2.3 CONSULENZE QUALIFICATE.....	65
2.4. PRESTAZIONI E SERVIZI.....	66
2.5. BENI IMMATERIALI.....	67
2.6 REALIZZAZIONE PROTOTIPI	68
2.7 MATERIALI DI CONSUMO.....	68
2.7 SPESE GENERALI	69
3. ELENCO SPESE NON AMMISSIBILI.....	69
Allegato F - ZONE MONTANE OMOGENEE E AREE COLPITE DA CRISI DIFFUSA.....	70
Allegato G - MODALITA’ DI RIDETERMINAZIONE DELLA SPESA A SEGUITO DELLA RILEVAZIONE DI IRREGOLARITA’.....	71

Capo I. FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 – Oggetto, finalità e regime di aiuto

- Il presente bando è emanato ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), dell’articolo 22 della Legge regionale 20 febbraio 2015 n. 3 (Rilancimpresa FVG - riforma delle politiche industriali) e dell’articolo 7, comma 3, lettera a) del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 136 (Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»).
- Il presente bando stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese, università e organismi di ricerca per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale sviluppandone le specializzazioni produttive, a valere sul Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 (di seguito POR) Asse I Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione - Azione 1.3 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi – Attività 1.3.b – Progetti di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati nelle aree di specializzazione Smart Health e Tecnologie Marittime identificate dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel documento “Strategia regionale di ricerca ed innovazione per la Specializzazione Intelligente” (di seguito S3).
- Nella tabella seguente si riporta l’inquadramento del bando rispetto all’articolazione del POR FESR 2014-2020.

A.1:Asse POR	Asse I - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
A.2: Azione POR	Azione 1.3 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi
A.3: Attività POR	Attività 1.3.b - Incentivi per progetti “standard” e “strategici” di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati– aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health

A.4: Linea di intervento POR	(non pertinente)
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da tabella contesto PUC)	Codice natura 07: concessione di incentivi a unità produttive Codice tipologia 20: attività di ricerca
A.6: Obiettivo tematico (da Reg. UE 215/14)	OT1 – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
A.7: Priorità di investimenti	1.b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali
A.8: Obiettivo specifico (da accordo di partenariato)	1.1 – Incremento delle attività di innovazione delle imprese
A.9: Campo di intervento (da Reg. UE 215/14)	002 - Processi di ricerca e innovazione nelle grandi imprese 060 - Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca e centri di competenza pubblici, incluso il collegamento in rete 061 - Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca privati, incluso il collegamento in rete 062 - Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra università e imprese, principalmente a vantaggio delle PMI 064 - Processi di ricerca e innovazione nelle PMI (compresi i sistemi di buoni, il processo, la progettazione, il servizio e l'innovazione sociale)
A.10: Forma di finanziamento (da Reg. UE 215/14)	01 Sovvenzione a fondo perduto
A.11: Meccanismo di erogazione territoriale (MET) (da Reg. UE 215/14)	07 Non pertinente

4. La finalità del presente bando è quella di incoraggiare lo sviluppo di progetti collaborativi di ricerca e sviluppo tra imprese regionali e sistema della ricerca per contribuire alla realizzazione di prodotti, processi o servizi innovativi da introdurre sul mercato anche con il coinvolgimento dei potenziali utilizzatori finali. Vengono dunque incentivate forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati del sistema economico e scientifico, anche attraverso la partecipazione attiva degli attori del sistema dell'innovazione regionale quali gli enti gestori dei distretti tecnologici e dei parchi scientifici e tecnologici. Inoltre, in linea con gli obiettivi della S3, il presente bando intende altresì favorire la fertilizzazione incrociata tra settori produttivi finalizzati alla definizione di nuove filiere produttive.

5. Il presente bando sostiene, pertanto, la realizzazione di due tipologie di progetti di R&S i cui principali destinatari sono le PMI:

- progetti "standard" di breve – media durata aventi una chiara finalità industriale e con una potenziale e verificabile ricaduta sul mercato, intendendo accompagnare quei segmenti del processo di perfezionamento di un prodotto della ricerca in modo da assicurare un impatto tangibile per il sistema dell'innovazione regionale (progetti i cui esiti presentano indicativamente un Livello di maturità tecnologica o TRL pari a 7 o 8, secondo la definizione di cui all'articolo 2 comma 1 lettera s);
- progetti "strategici" di media – lunga durata finalizzati a consolidare e rafforzare la partnership tra soggetti pubblici e privati del sistema economico e scientifico con una forte focalizzazione sulla ricerca industriale (progetti i cui esiti presentano indicativamente un Livello di maturità tecnologica o TRL pari a 5 o 6, secondo la definizione di cui all'articolo 2 comma 1 lettera s).

6. Con il presente bando l'Amministrazione regionale concorre, pertanto, al perseguimento dei pertinenti risultati attesi previsti dall'Asse I del POR di seguito complessivamente riportati.

Codifica dell'indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo 2023
CO01 Investimento produttivo	Numero di imprese che ricevono un sostegno	610
CO02 Investimento produttivo	Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	610
CO08 Investimento produttivo	Crescita dell'occupazione nelle imprese in equivalenti a tempo pieno (n. nuovi occupati)	240

CO29 Ricerca, innovazione	Numero di imprese beneficiarie di un sostegno per introdurre prodotti che costituiscono una novità per l'impresa	180
CO28 Ricerca, innovazione	Numero di Imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	15
CO26 Ricerca, innovazione	Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	115
CO05 Investimento produttivo	Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	40
CO27 Ricerca, innovazione	Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S (in €)	60.000.000,00

7. I contributi per le iniziative di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014 e della Comunicazione della Commissione – Disciplina degli Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C n. 198/1 di data 27 giugno 2014. I contributi per i beneficiari individuati come Università e organismi di ricerca sono considerati "non aiuti" ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea n. 198/2014.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

- a) *"Ricerca industriale"*: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
- b) *"Sviluppo sperimentale"*: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali, che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
- c) *"Strategia per la specializzazione intelligente"*: Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (S3), approvata e aggiornata da ultimo con deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2016, n. 590, che individua le aree di specializzazione e le traiettorie di sviluppo della Regione, di cui all'allegato A, sezione 1, come aggiornata, limitatamente alla Matrice di raccordo (paragrafo 3.3.6 del Capitolo 3, a seguito della seduta del 23 maggio 2017 dal Comitato Strategico S3 istituito con deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2017, n. 893;
- d) *"Microimprese, piccole e medie imprese (PMI)"*: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne la definizione di impresa associata e collegata:

Dimensione	Occupati (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

- e) *"Parco scientifico e tecnologico"*: organizzazione gestita attraverso professionalità specializzate, con il compito di supportare la competitività e l'innovazione delle imprese e delle istituzioni di ricerca insediate. Il soggetto gestore del Parco è un soggetto giuridico di natura pubblica o privata o mista;

- f) *"Distretti tecnologici"*: i cluster di cui alla Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), articolo 15 commi 2 quater e 2 quinquies;
- g) *"ATS"* Associazione Temporanea di Scopo: accordo giuridicamente vincolante fra più soggetti, che si costituisce mediante il conferimento da parte di alcuni soggetti (mandanti) di un mandato con rappresentanza ad un soggetto (mandatario-capofila). L'ATS viene costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata da cui risulti il conferimento del mandato speciale con rappresentanza al soggetto capofila;
- h) *"Collaborazione effettiva"*: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati secondo le modalità di cui all'articolo 7 commi 5 e 6.
- i) *"Soggetti indipendenti"*: imprese non associate o collegate tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014, né collegate dalla relazione consorzio- consorziato o rete soggetto – associato né aventi in comune con l'impresa istante soci o amministratori oppure persone fisiche che ricoprano tali cariche, legate ai medesimi da rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il secondo grado;
- j) *"Organismo di ricerca"*: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
- k) *"Normali condizioni di mercato"*: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione; il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria;
- l) *"Impresa in difficoltà"*: impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
- 1) nel caso di società a responsabilità limitata, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
 - 2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
 - 3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - 4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - 5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- m) *"Autorità di Gestione"*: l'organismo responsabile della gestione e attuazione del POR FESR 2014-2020 secondo quanto stabilito dall'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e come specificato nell'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 38, comma 1, lettera h). Tale organismo è individuato nell'Area per il manifatturiero della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione;
- n) *"Struttura Regionale Attuatrice (SRA)"*: la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, Servizio alta formazione e ricerca responsabile dell'attuazione e della gestione dell'Attività 1.3.b prevista dal POR FESR 2014-2020, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma Operativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 38, comma 1, lettera h);
- o) *"Intensità di aiuto"*: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo delle imposte o altri oneri;
- p) *"Progetto"*: insieme degli interventi realizzati dai componenti del partenariato;
- q) *"Intervento"*: le parti delle attività progettuali realizzate dal singolo beneficiario di cui alla lettera u) dotate di una propria autonomia e pertanto identificabili all'interno dell'intera attività progettuale; non sono considerati interventi, le singole

prestazioni di attività di terzi non identificabili rispetto all'intero progetto, quali l'effettuazione di test e prove, la fornitura di materiali, consulenze e i servizi propedeutici alla brevettazione.

- r) "Attività": un insieme di azioni riconducibili a ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e ai connessi coordinamento progettuale e/o diffusione/divulgazione dei risultati realizzati da uno o più componenti del partenariato. Ciascuna attività prevede autonomi obiettivi operativi e risultati attesi;
- s) TRL": Technology readiness levels o Livello di maturità tecnologica, definizione mutuata dal programma Horizon 2020 per indicare il livello di maturità tecnologica ove le attività da implementare si dovrebbero collocare, per meglio comprendere l'impatto delle varie azioni all'interno del processo che dall'idea porta alla realizzazione di prodotti/servizi per il mercato. Sono stati individuati i sottoelencati 9 Livelli, in cui il livello n. 1 corrisponde alla ricerca di base e il livello n. 9 al sistema ormai finito e perfettamente funzionante in ambiente reale. Oggetto del presente bando sono i progetti classificabili dal livello 2 al livello 8 nonché nel livello 9 nei limiti di quanto previsto alla lettera b):
- 1) TRL 1: principi di base osservati
 - 2) TRL 2: concetto della tecnologia formulato
 - 3) TRL 3: prova sperimentale del concetto
 - 4) TRL 4: validazione in laboratorio del concetto
 - 5) TRL 5: validazione della tecnologia nell'ambiente rilevante
 - 6) TRL 6: dimostrazione della tecnologia nell'ambiente rilevante
 - 7) TRL 7: dimostrazione della tecnologia nell'ambiente operativo
 - 8) TRL 8: sistema completo e qualificato
 - 9) TRL 9: sistema finito e perfettamente funzionante in ambiente reale;
- t) "Utilizzatore finale": soggetto singolo o gruppo di soggetti coinvolto nel progetto senza essere beneficiario ai sensi della lettera u), e soggetto indipendente rispetto ai beneficiari ai sensi della lettera i) in quanto interessato a un eventuale utilizzo dei risultati finali del progetto. Potenziali utilizzatori finali possono essere pubbliche amministrazioni, enti locali o imprese della filiera o di nuove potenziali filiere, gruppi di consumatori o associazioni rappresentative di utenti. Non sono utilizzatori finali i fornitori di beni e servizi che generano i costi a carico del beneficiario di cui all'articolo 8 comma 1 lettere da b) a h);
- u) "Beneficiario": impresa, università, organismo di ricerca di cui alla lettera j) che beneficia del finanziamento pubblico per la realizzazione dei singoli interventi mediante una collaborazione effettiva.
- v) "Partner": insieme dei beneficiari, unitamente agli eventuali università/organismi di ricerca che partecipano alla realizzazione del progetto in virtù di un contratto di ricerca/collaborazione.

Art. 3 – Limiti di partecipazione al bando e dotazione finanziaria

1. La partecipazione al presente bando è alternativa alla partecipazione al bando emanato nel 2017 dalla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, Servizio industria e artigianato a valere sul medesimo POR, Asse I Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione - Azione 1.3 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi Attività 1.3.a – "Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale – Aree di specializzazione agroalimentare e filiere produttive strategiche".

2. La partecipazione al presente bando da parte di ciascuna impresa è consentita fino al limite massimo di spesa ammissibile pari a **1.400.000,00 euro** e fino **al numero massimo di 3 (tre) progetti** relativamente ai propri interventi. Suddetti limiti si intendono riferiti alle due aree di specializzazione unitamente considerate nel presente bando.

3. Per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, hanno in corso e non ancora concluso uno o più progetti/interventi di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale finanziati sia sulla Azione 1.2 che sull'Azione 1.3 del POR FESR 2014-2020 ai fini della determinazione della capacità economica, la spesa ammessa a finanziamento dei progetti medesimi viene sommata alla spesa totale preventivata per l'/gli intervento/i.

4. Al finanziamento dei progetti previsti dal POR si provvede attraverso il Fondo POR FESR 2014-2020 costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della LR 14/2015.

5. La dotazione finanziaria del presente bando è pari a **€ 5.325.765,08** euro, così suddivisa:

		Quota comunitaria	Quota nazionale	Quota regionale
Totale finanziamento	€ * 5.325.765,08	€ 2.662.884,04	€ 1.864.017,81	€ 798.863,23

*di cui € 4.762.693,08 quali risorse ordinarie del bando ed € 563.072,00 quale riserva relativa alla Strategia regionale per il rilancio dell'area montana di cui alla sezione 1 dell'**allegato F**, destinata allo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 20, comma 6.

6. La dotazione finanziaria di cui al comma 5, al netto della riserva relativa alla Strategia regionale per il rilancio dell'area montana, è ripartita in parti uguali tra le due aree di specializzazione:

Area di specializzazione Smart Health	Area di specializzazione Tecnologie Marittime
€ 2.381.346,54	€ 2.381.346,54

7. Le risorse finanziarie possono essere integrate, tramite deliberazione della Giunta regionale, mediante eventuali dotazioni aggiuntive, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della LR 14/2015, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.

Capo II. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Art. 4 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando:
 - a) le imprese del territorio regionale (microimprese, piccole, medie e grandi imprese);
 - b) le università;
 - c) gli organismi di ricerca.
2. Gli enti gestori di parchi scientifici e tecnologici regionali e dei distretti tecnologici regionali possono partecipare singolarmente o congiuntamente mediante un contratto di collaborazione, con i beneficiari individuati al comma 1, limitatamente alle attività di coordinamento progettuale e/o diffusione/divulgazione dei risultati progettuali o di prestazioni legate alla messa a disposizione di proprie infrastrutture di ricerca per l'attività di ricerca e sviluppo. Il valore della prestazione non può essere superiore al 12% del costo del progetto, elevabile al 15% in presenza di messa a disposizione di infrastrutture di ricerca. L'affitto/locazione di spazi destinati all'insediamento dei soggetti beneficiari non è considerato messa a disposizione di infrastrutture di ricerca.
3. Possono beneficiare dei contributi anche i consorzi con attività esterna o reti d'impresa aventi soggettività giuridica (rete soggetto) purché la maggioranza dei componenti dell'aggregazione abbia natura di soggetto privato e l'attività svolta da tutti i componenti abbia le caratteristiche di cui al comma 4.
4. L'attività svolta dalle imprese beneficiarie deve:
 - a) essere coerente con il progetto presentato, concernente le aree di specializzazione "Smart Health" e "Tecnologie marittime" individuate nell'ambito della S3 dai codici ISTAT ATECO 2007 indicati nella sezione 2 dell'**allegato A**, come indicati nella visura camerale;
 - b) rientrare nei settori produttivi industriale o terziario individuati dai codici ISTAT ATECO 2007 delle sezioni C, E, F, G, H, J, M, N, Q, come indicati nella visura camerale. Nell'ambito di un progetto almeno un'impresa deve avere i requisiti previsti alla lettera a).

I codici ISTAT ATECO 2007 di cui alla sezione 2 dell'**allegato A** possono risultare nella visura camerale anche come codici relativi all'attività secondaria svolta dall'impresa.

5. Le imprese beneficiarie devono inoltre:

a) alla data di presentazione della domanda:

- 1) non essere impresa in difficoltà, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera l);
- 2) non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- 3) possedere un'adeguata capacità economico-finanziaria, come definita nella sezione 1 dell'**allegato D** e tenuto conto di quanto previsto all'articolo 3 comma 3;
- 4) non essere destinatarie di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- 5) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);
- 6) possedere un'adeguata capacità amministrativa ed operativa per realizzare il progetto, valutata nell'ambito dei criteri di valutazione inerenti la "qualità delle competenze" dettagliati nella sezione 2 dell'**allegato C**. La capacità

si ritiene sussistere in presenza di un punteggio complessivo dei due criteri non inferiore al 30% del punteggio massimo ottenibile dalla sommatoria dei due criteri;

- 7) le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese;

b) alla data di avvio del progetto:

- 1) avere la sede legale o l'unità operativa presso cui realizzare il progetto attiva nel territorio regionale e regolarmente registrata presso la CCIAA di competenza. È considerata attiva la sede legale o l'unità operativa in cui l'impresa svolge abitualmente la propria attività di produzione di beni o servizi e impiega stabilmente il personale e le attrezzature utilizzate per la realizzazione del progetto;
- 2) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese delle CCIAA;

c) prima della concessione del contributo e prima della liquidazione dello stesso:

- 1) trovarsi in situazione di regolarità contributiva ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali e non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia;

6. Qualora le università o gli organismi di ricerca siano beneficiari del progetto ossia non partecipino in virtù di un contratto di ricerca ai sensi dell'articolo 7 comma 2 lettera a), devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 5, lettera a) punti 2), 4), 5), lettera b) punto 1), lettera c), punto 1), alla sezione 2 e 3 dell'**allegato D** e non devono svolgere attività economica, cioè un'attività consistente nell'offrire prodotti e servizi su un dato mercato.

7. In deroga a quanto previsto al comma 6, laddove l'università o l'organismo di ricerca svolga in generale sia attività economiche che non economiche, al fine di evitare sovvenzioni incrociate a favore dell'attività economica, è ammissibile il solo finanziamento dell'attività non economica purché i due tipi di attività e i relativi costi, finanziamenti ed entrate possano essere nettamente separati. La corretta imputazione dei costi, dei finanziamenti e delle entrate può essere comprovata mediante i rendiconti della pertinente entità.

8. In alternativa al comma 7, sono ammissibili a finanziamento le attività dell'università o dell'organismo di ricerca purché il soggetto dimostri che l'attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori della produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tale attività economiche non superi il 20 % della pertinente capacità annua complessiva dell'università o dell'organismo di ricerca.

9. I requisiti di cui ai commi 6, 7 e 8 riferiti all'attività economica devono essere posseduti per tutta la durata progettuale.

10. Qualora le Università e gli organismi pubblici di ricerca o gli organismi di ricerca di diritto pubblico siano beneficiari del finanziamento - ossia non partecipino in virtù di un contratto di ricerca di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a) - la capacità amministrativa e operativa viene verificata sulla base dell'esperienza amministrativa e tecnica del soggetto nella gestione delle procedure di appalto pubblico; detto requisito è valutato attraverso la compilazione, da parte del beneficiario, del facsimile di cui all'articolo 14 comma 3 lettera e), quale documentazione obbligatoria a corredo della domanda, che evidenzia l'organigramma e le competenze specifiche del personale con particolare riferimento alle competenze tecniche e amministrative nella gestione delle procedure di appalto pubblico.

11. Per gli altri organismi di ricerca - ossia gli organismi di ricerca non di diritto pubblico - beneficiari del finanziamento, la capacità amministrativa e operativa è verificata ai sensi del comma 5, lettera a), punto 6 (ossia con le stesse modalità previste per le imprese beneficiarie).

Art. 5 – Utilizzatori finali

1. Possono partecipare alle attività progettuali, senza un proprio budget, gli utilizzatori finali, rappresentati da persone fisiche o giuridiche potenzialmente destinatarie, in qualità di fruitori, dei risultati delle attività progettuali di ricerca e sviluppo. Possono essere utilizzatori finali anche grandi imprese, non destinatarie del finanziamento di cui al presente bando.

2. Gli utilizzatori finali devono allegare alla domanda di contributo una lettera di intenti attestante l'interesse a partecipare in qualità di destinatario finale alla sperimentazione dei risultati dell'attività progettuale di ricerca e sviluppo. La partecipazione degli utilizzatori finali è formale e si sostanzia nel fornire una descrizione dei propri fabbisogni verso i quali l'attività progettuale di ricerca e sviluppo deve essere indirizzata. La lettera, sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei poteri di firma, fornisce una descrizione dettagliata del ruolo dell'utilizzatore finale nella sperimentazione dei risultati dell'attività progettuale o una puntuale descrizione dei fabbisogni da soddisfare.

3. È ammesso l'eventuale ingresso di nuovi utilizzatori finali successivamente alla data di presentazione della domanda senza concorso alla valutazione ai sensi dell'articolo 19.

4. Gli utilizzatori finali non rientrano nel conteggio dei partner progettuali di cui all'articolo 7, comma 3.

Art. 6 - Settori e attività escluse

1. Non sono ammesse a contributo le imprese che svolgono attività non rientranti fra quelle identificate dai codici ISTAT ATECO 2007 di cui all'articolo 4, comma 4.
2. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1301/2013, non sono in particolare ammesse a contributo le imprese che svolgono attività di fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, identificate dai seguenti codici ISTAT ATECO 2007:
 - a) 12.00.00 Industria del tabacco;
 - b) 46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo;
 - c) 46.35.00 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco.

Capo III. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 7 - Progetti ammissibili

1. Sono finanziabili progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale coerenti con la S3, rivolti specificatamente alle aree di specializzazione "Smart Health" e "Tecnologie Marittime" ed attinenti alle relative traiettorie di sviluppo, indicate nella **sezione 1 dell'allegato A**, realizzati dai beneficiari **nelle sedi o unità operative localizzate nel territorio regionale**.
2. I progetti devono essere realizzati nell'ambito di una stretta e fattiva collaborazione tra imprese, università o organismi di ricerca alle seguenti condizioni:
 - a) **il progetto deve prevedere la presenza di almeno 2 (due) imprese indipendenti (di cui almeno una PMI) e un'università o un organismo di ricerca in qualità di beneficiario o in virtù di un contratto di ricerca di valore non inferiore al 15% del costo del progetto;**
 - b) **i beneficiari non devono sostenere singolarmente oltre il 70% e meno del 10% del costo complessivo del progetto.**

Le mere prestazioni di terzi da parte degli organismi di ricerca o delle università relative ad aspetti marginali del progetto o alle lavorazioni necessarie all'attività di ricerca e sviluppo in capo ai singoli interventi, quali l'effettuazione di test e prove, i servizi propedeutici alla brevettazione, non sono considerate collaborazione ai sensi delle lettere a) e b).

3. Con riferimento ai progetti "standard", ciascun progetto non può avere un numero di partner imprese, università o organismi di ricerca, superiore a **5 (cinque)**, mentre con riferimento ai progetti "strategici" il numero massimo è elevato ad **8 (otto)**. Sono computati nel conteggio anche le università o gli organismi di ricerca che prestano la loro attività in virtù di un contratto di ricerca nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2 lettera a); **non** sono computati nel conteggio gli enti gestori del distretto tecnologico o del parco scientifico e tecnologico che partecipano mediante contratto di collaborazione ai sensi dell'articolo 4 comma 2.

4. I progetti devono essere realizzati attraverso una ATS fra i soggetti beneficiari con capofila una impresa. L'ATS viene costituita prima della presentazione della domanda o **entro 60 (sessanta) giorni** dalla comunicazione dell'assegnazione del contributo, termine prorogabile di ulteriori 15 (quindici giorni) in presenza di giustificate ragioni, pena la decadenza del contributo per l'intero progetto. Ciascuno dei componenti l'ATS assume gli obblighi relativi alla realizzazione degli interventi di propria competenza, come indicati nel progetto. La responsabilità degli associati in ordine alla realizzazione complessiva del progetto è solidale.

5. Non è ammessa la concessione di aiuti indiretti alle imprese attraverso università o organismi di ricerca finanziati con risorse pubbliche. A tal fine, nell'ambito delle collaborazioni con le imprese, i beneficiari devono rispettare, in alternativa, una delle seguenti condizioni per tutta la durata progettuale:

- a) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese beneficiarie;
- b) i risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività delle università o degli organismi di ricerca sono integralmente attribuiti a tali entità;
- c) tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto;
- d) l'università o l'organismo di ricerca riceve una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che deriva dalla sua attività e che sono assegnati alle imprese beneficiarie o per i quali le stesse ricevono un diritto di accesso. L'importo assoluto del valore dei contributi, finanziari e non finanziari, delle

imprese beneficiarie ai costi delle attività dell'università o dell'organismo di ricerca che hanno generato i diritti di proprietà intellettuale in questione può essere detratto da tale remunerazione.

6. Ai fini del comma 5 lettera d), la remunerazione ricevuta è equivalente al prezzo di mercato se essa consente alle università o agli organismi di ricerca di godere del pieno vantaggio economico derivante da tali diritti. Ciò avviene in particolare quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) l'importo della remunerazione è stato stabilito mediante una procedura di vendita competitiva, aperta, trasparente e non discriminatoria;
- b) la valutazione di un esperto indipendente ha confermato che l'importo della remunerazione è pari almeno al prezzo di mercato;
- c) l'università o l'organismo di ricerca, in qualità di venditore, può dimostrare che ha effettivamente negoziato la remunerazione alle normali condizioni di mercato al fine di ottenere il massimo vantaggio economico all'atto della stipula del contratto, pur tenendo conto dei suoi obiettivi istituzionali;
- d) nei casi in cui l'ATS conferisce all'impresa che collabora il diritto di prelazione nei confronti dei diritti di proprietà intellettuale generati da università o organismi di ricerca che collaborano, se tali entità esercitano il diritto reciproco di richiedere offerte economicamente più vantaggiose da terzi di modo che l'impresa che collabora sia costretta ad adeguare la sua offerta di conseguenza.

7. Nei casi in cui l'università o l'organismo di ricerca concorra alla realizzazione del progetto attraverso un contratto di ricerca ai sensi del comma 2 lettera a), deve ricevere una remunerazione appropriata al servizio prestato, mediante il rispetto di una delle seguenti condizioni:

- a) l'università o l'organismo di ricerca fornisce il servizio di ricerca o la ricerca contrattuale al prezzo di mercato;
- b) in assenza di prezzo di mercato, l'università o l'organismo di ricerca fornisce il servizio di ricerca o ricerca contrattuale a un prezzo che:
 1. rispecchia la totalità dei costi del servizio e generalmente include un margine stabilito con riferimento a quelli comunemente applicati dalle imprese operanti nel settore del servizio in questione;
 2. è il risultato di negoziati svoltisi alle normali condizioni di mercato durante i quali l'università o l'organismo di ricerca, nella sua capacità di prestatore di servizi, tratta per ottenere il massimo beneficio economico all'atto della stipula del contratto e copre almeno i costi marginali.

In tali casi la proprietà dei diritti di proprietà intellettuale viene trasferita all'impresa.

Viceversa, nel caso in cui la proprietà dei diritti di proprietà intellettuale o i diritti di accesso agli stessi siano mantenuti dall'università o dall'organismo di ricerca, il loro valore di mercato può essere detratto dal prezzo pagabile per i servizi in questione.

8. L'ente gestore del distretto tecnologico o del parco scientifico e tecnologico può partecipare alla realizzazione del progetto secondo le modalità di cui all'articolo 4 comma 2

9. I soggetti richiedenti che si configurano come imprese e organismi di ricerca devono essere tra loro indipendenti ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera i).

Art. 8 -Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le spese strettamente legate alla realizzazione dei progetti finanziabili sostenute nell'arco di durata del progetto, come precisato all'articolo 11, fatte salve le spese per la certificazione di cui all'articolo 25 e rientranti nelle seguenti voci:

a) personale

La spesa è ammissibile solo per il personale impiegato nel progetto, con sede di lavoro sul territorio regionale (responsabile del progetto, ricercatori, tecnici/operai) operante nella sede in cui viene realizzato il progetto e nella misura in cui è impiegato nello stesso coerentemente con il profilo ricoperto. Detto personale deve essere legato al soggetto beneficiario da rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato o da rapporto di collaborazione di tipo continuativo attuato attraverso le forme contrattuali consentite dalla vigente normativa o titolare di specifico assegno di ricerca, borsa di ricerca o dottorato di ricerca (in tal caso limitatamente alle attività di ricerca). Nel caso di PMI, possono rientrare tra le spese del personale i costi delle prestazioni fornite dal titolare di ditta individuale o dai collaboratori familiari o dagli amministratori e/o soci, iscritti alla posizione INAIL dell'impresa richiedente prima dell'avvio del progetto.

Le spese del personale delle imprese sono determinate con modalità semplificata attraverso l'applicazione di tabelle standard di costi unitari, come dettagliato nell'**allegato E**.

Le spese del personale delle università e degli organismi di ricerca, sono determinate a costi reali come dettagliato nell'**allegato E** fatta salva la definizione da parte dell'Amministrazione regionale di apposita metodologia di calcolo delle tabelle standard di costi unitari.

Le spese del personale con mansioni amministrative e contabili rientrano tra le spese generali calcolate con modalità

forfettaria, di cui alla lettera h) pertanto sono ammissibili solamente le spese del personale le cui attività sono direttamente imputabili e pertinenti al progetto;

b) strumenti e attrezzature

Sono ammissibili le spese relative a strumenti e attrezzature specifici, nuovi di fabbrica, strettamente correlati alla realizzazione del progetto, in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento.

Nel caso le attrezzature non siano soggette ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo.

Qualora i beni siano acquisiti in leasing, il costo ammissibile è dato dai canoni riferiti al periodo di realizzazione del progetto, per la quota capitale al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto. I beni possono essere acquisiti anche tramite noleggio.

In tutti i casi, qualora l'uso degli strumenti e delle attrezzature non sia esclusivo per il progetto, il costo è imputabile in proporzione all'uso effettivo nell'arco temporale di realizzazione dello stesso;

c) servizi di consulenza qualificata

Sono ammissibili le spese sostenute per servizi di consulenza qualificata per attività tecnico-scientifiche di ricerca e/o sviluppo sperimentale, studi, progettazione e similari, alle normali condizioni di mercato, affidati attraverso contratto a:

1) università o organismi di ricerca indipendenti rispetto agli altri soggetti beneficiari, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera j);

2) altri soggetti esterni ai soggetti beneficiari indipendenti dagli stessi, in possesso di adeguate e documentate competenze ed esperienze professionali pertinenti alle consulenze commissionate;

d) prestazioni e servizi

Sono ammissibili le spese sostenute per prestazioni e servizi necessari all'attività progettuale e non direttamente imputabili alla realizzazione fisica di prototipi acquisite da fonti esterne alle normali condizioni di mercato tra cui l'effettuazione di test e prove, i servizi propedeutici alla brevettazione, per le prestazioni legate alla messa a disposizione di infrastrutture di ricerca per l'attività di ricerca e per le attività di coordinamento progettuale, divulgazione e diffusione dei risultati, le attività di certificazione della spesa di cui all'articolo 25, nonché le spese sostenute per la costituzione dell'ATS di cui all'articolo 7 comma 4.

e) beni immateriali

Rientrano in questa voce di spesa i costi per l'acquisto di brevetti, know-how, i diritti di licenza e software specialistici utilizzati per il progetto e acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne indipendenti alle normali condizioni di mercato, in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso i beni non siano soggetti ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo. Qualora l'uso dei beni non sia esclusivo per il progetto nell'arco temporale di realizzazione dello stesso, il costo è imputabile in proporzione all'uso effettivo per il progetto;

f) realizzazione prototipi

Rientrano in questa voce le spese per la realizzazione prototipi, quali costi per prestazioni, lavorazioni e materiali, inclusi componenti, semilavorati e loro lavorazioni, acquisiti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, per la realizzazione fisica di prototipi, dimostratori e/o impianti pilota; in caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, i medesimi sono individuati in base ai prelievi di magazzino e imputati al costo di inventario degli stessi;

g) materiali di consumo

Rientrano in questa voce le spese sostenute per l'acquisto di materiali direttamente imputabili al progetto e non relativi alla realizzazione dei prototipi; in caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, i medesimi sono individuati in base ai prelievi di magazzino e imputati al costo di inventario degli stessi;

h) spese generali

Rientrano in questa voce le spese supplementari di gestione, derivanti direttamente dalla realizzazione del progetto, da calcolarsi con modalità semplificata a tasso forfettario nella misura forfettaria del 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale di cui alla lettera a), ai sensi dell'articolo 68 paragrafo 1 lettera b) del Regolamento (UE) N. 1303/2013.

2. I criteri per la determinazione delle spese ammissibili sono riportati nell'**allegato E** e devono essere rispettati a pena di inammissibilità delle spese stesse.

Art. 9 - Spese non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 8 e, in particolare, le spese relative a:

- a) beni e servizi acquisiti da beneficiari del medesimo progetto;
- b) apprendisti, viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa e corsi di formazione del personale, fatto salvo l'addestramento sugli strumenti acquisiti per il progetto;
- c) beni immobili, impianti generali, opere edili, acquisto di arredi;

- d) strumenti ed attrezzature non strettamente funzionali alla realizzazione del progetto;
- e) operazioni di lease-back;
- f) beni o materiali usati;
- g) consulenze continuative o periodiche e connesse all'attività ordinaria dell'impresa, quali consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali;
- h) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso e manuali utente;
- i) iniziative di pubblicità e ricerche connesse al marketing;
- j) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
- k) certificazione di qualità;
- l) registrazione dei brevetti;
- m) canoni di manutenzione e assistenza;
- n) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
- o) IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario;
- p) spese accessorie quali interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
- q) mancati ricavi determinati dall'utilizzo dei macchinari di produzione periodicamente dedicati al progetto.

Art. 10 - Limiti di spesa

1. Il valore del progetto "standard" deve essere compreso tra un limite minimo di spesa ammissibile non inferiore a € **250.000,00 (duecentocinquantamila)** e un limite massimo non superiore a € **600.000,00 (seicentomila)**.
2. Il valore del progetto "strategico" deve essere compreso tra un limite minimo di spesa ammissibile non inferiore a € **600.000,01 (seicentomila/01)** e un limite massimo non superiore a € **1.200.000,00 (unmilione duecentomila)**.

Art. 11 - Durata e termini di realizzazione del progetto

1. Con riferimento ai progetti "standard", il progetto deve avere una durata compresa **tra i 12 (dodici) e i 18 (diciotto) mesi**. Il capofila può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione del progetto, entro il limite massimo complessivo di **3 (tre) mesi**, a condizione che la richiesta sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di conclusione del progetto comunicato ai sensi del comma 4.
2. Con riferimento ai progetti "strategici", il progetto deve avere una durata compresa **tra i 18 (diciotto) e i 30 (trenta) mesi**. Il capofila può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione del progetto, entro il limite massimo complessivo di **3 (tre) mesi**, a condizione che la richiesta sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di conclusione comunicato ai sensi del comma 4. Il termine massimo di conclusione del progetto, inclusa la proroga massima di 3 (tre) mesi, viene fissato alla data del **30 giugno 2021**. Per motivate esigenze straordinarie legate al completamento del progetto, può essere autorizzata un'ulteriore proroga rispetto al termine del progetto eventualmente già prorogato ovvero del 30 giugno 2021, entro il limite massimo complessivo di **3 (tre) mesi**, solo su autorizzazione dell'Autorità di Gestione, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa del POR FESR 2014-2020.
3. Ai fini dell'effetto di incentivazione di cui al regolamento (UE) 651/2014, articolo 6, commi 1 e 2, i beneficiari devono avviare il progetto in un data compresa tra il giorno successivo a quello di presentazione della domanda e **90 (novanta) giorni** dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo a seguito dell'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 20. In mancanza del rispetto del suddetto termine, il contributo non viene concesso o la concessione revocata, qualora già intervenuta.
4. Il capofila comunica, entro il termine di **15 (quindici) giorni** decorrenti dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo a seguito dell'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 20, la data di avvio e la data prevista di conclusione del progetto, utilizzando il facsimile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando. In caso di mancata comunicazione entro i termini, il procedimento viene sospeso fino al novantesimo giorno di cui al comma 3, trascorsi i quali il contributo non viene concesso, o qualora già intervenuta, la concessione viene revocata a tutti i partner progettuali ai sensi dell'articolo 33.
5. Per data di avvio del progetto si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze nell'ambito di almeno uno degli interventi facenti parte del progetto:
 - a) nel caso di prestazioni fornite dal personale, l'inizio effettivo dell'attività legata al progetto, come attestato nel diario del progetto;
 - b) nel caso di fornitura di beni, la data dell'ordine giuridicamente vincolante oppure, in mancanza, la data del documento di trasporto. In assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura;
 - c) nel caso di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni, la data del contratto giuridicamente vincolante salvo il caso in cui ne sia condizionata l'efficacia all'ottenimento del contributo, ovvero, in mancanza, la data della prima

- fattura;
- d) la data dell'evento di kick off con il coinvolgimento di tutti i partner, attestata nel diario del progetto o con altra documentazione (es. inviti, noleggio sale ecc.).
6. Per data di conclusione del progetto si intende il verificarsi dell'ultima delle seguenti circostanze nell'ambito di almeno uno degli interventi facenti parte del progetto:
- nel caso di prestazioni fornite dal personale, la conclusione effettiva dell'attività legata al progetto come attestato nel diario del progetto;
 - nel caso di fornitura di beni, la data dell'ultima fattura;
 - nel caso di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto oppure la data dell'ultima fattura;
 - la data dell'evento finale di presentazione dei risultati del progetto, attestata nel diario del progetto o con altra documentazione (es. inviti, pubblicità, noleggio sala ecc.).
7. Le date di avvio e conclusione si riferiscono all'intero progetto e non ai singoli interventi, anche qualora i singoli partner intervengano soltanto in specifiche fasi del progetto medesimo.
8. Le proroghe del termine di conclusione del progetto di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate dalla SRA entro **60 (sessanta) giorni** dalla richiesta.
9. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione del progetto oppure di presentazione dell'istanza medesima oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino alla data di conclusione del progetto comunicata ai sensi del comma 4, previa verifica della compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria.
10. Eventuali sospensioni delle attività da parte di uno o più partner durante la realizzazione del progetto non interrompono il decorrere della durata progettuale.

Art. 12 - Intensità dell'agevolazione

1. L'intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è la seguente:

	<i>Dimensione del soggetto giuridico</i>	<i>Ricerca</i>	<i>Sviluppo</i>
a)	Micro e piccola impresa	75%	55%
b)	Media impresa	70%	45%
c)	Grande impresa	60%	35%
d)	Università o Organismo di ricerca (beneficiario)	80%	

2. Al fine di beneficiare delle intensità di aiuto di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), il progetto deve prevedere il diritto di pubblicare i risultati della ricerca svolta dalle università o dagli organismi di ricerca oppure la possibilità che i risultati del progetto possano essere ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
3. Ai fini della determinazione delle entrate generate dal progetto per le università o gli organismi di ricerca si fa riferimento al calcolo forfettario così come stabilito dal Regolamento Delegato (UE) 2015/1516 della Commissione del 10 giugno 2015, per cui le entrate nette sono riconosciute forfettariamente pari ad una quota del 20% del budget complessivo di progetto, limitando il tasso di contribuzione al 80%.
4. Le spese ammissibili riconducibili alle attività di coordinamento progettuale e diffusione / divulgazione dei risultati della ricerca sono finanziate secondo le intensità di contributo previste nella tabella sopra riportata in misura proporzionale ai costi di ricerca industriale e sviluppo previsti nell'ambito di ciascun intervento.

Art. 13 - Divieto di cumulo

1. I contributi previsti dal presente bando per le imprese non sono cumulabili con altre misure di aiuto di Stato, anche in regime "de minimis", e finanziamenti europei a gestione diretta, concessi per le medesime spese.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi alle imprese sono cumulabili con gli aiuti erogati sotto forma di garanzia, anche in regime "de minimis", fino a concorrenza delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014. Non sono cumulabili i contributi erogati sotto forma di garanzia a valere su fondi della programmazione comunitaria diversi dal FESR.
3. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.
4. Le università e gli organismi di ricerca che si configurano come beneficiari, con riferimento alle spese ritenute ammissibili e finanziabili nell'ambito del presente bando, non possono cumulare il sostegno del presente bando con altri

aiuti comunitari e aiuti pubblici.

Capo IV. DOMANDA DI CONTRIBUTO, MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Art. 14 - Domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo riferita al progetto è redatta e presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, Servizio alta formazione e ricerca, attraverso il sistema informatico denominato FEG, accessibile dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.
2. Ciascuna impresa non può presentare un numero massimo di domande superiore o con un limite di spesa superiore a quanto previsto all'articolo 3 comma 2. Qualora dal medesimo soggetto richiedente venga superato uno dei due limiti previsti, verrà considerato ammissibile il progetto riferito alla prima domanda validamente presentata in ordine cronologico.
3. Costituiscono parte integrante della domanda tutti i seguenti documenti **di ciascun soggetto richiedente** :
 - a) copia del modello F23 concernente il pagamento dell'imposta di bollo di cui al comma 7, qualora non effettuato con modalità elettronica;
 - b) la **relazione tecnica del progetto**, contenente l'indicazione della sua durata, la classificazione secondo i TRL (ammissibili dal numero 2 al numero 8), l'articolazione per interventi e gli elementi utili alla valutazione del progetto sulla base dei parametri previsti dalla scheda di valutazione;
 - c) il **quadro di spesa dettagliato del progetto**;
 - d) i moduli riportanti le informazioni relative agli indicatori di monitoraggio di cui all'articolo 31;
 - e) limitatamente per le università, gli organismi pubblici di ricerca e gli organismi di ricerca di diritto pubblico, la documentazione attestante l'organigramma e le competenze specifiche del personale con particolare riferimento alle competenze tecniche e amministrative nella gestione delle procedure di gara di cui all'articolo 4 comma 10);
 - f) la **dichiarazione di presa visione del bando e di assunzione dell'impegno**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto di cui all'articolo **15, comma 3**:
 - 1) a costituire l'ATS (qualora non già costituita);
 - 2) a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 29;
 - 3) per i servizi di consulenza prestati da soggetti esterni all'impresa e per l'acquisizione dei beni immateriali, a rispettare il requisito dell'indipendenza tra i consulenti/fornitori e l'impresa indicando l'eventuale collegamento per le voci di spesa di cui all'articolo 8, lettere c) ed e);
 - 4) a costituire la sede legale o l'unità operativa in cui viene realizzato il progetto nel territorio regionale alla data di avvio del progetto (qualora non già costituita);
 - 5) a rispettare i vincoli di cui all'articolo 7 commi 5 e 6 per non incorrere in aiuti indiretti alle imprese;
 - 6) a rispettare i vincoli di cui all'articolo 7 comma 7 nel caso di contratto di ricerca con università o organismo di ricerca.
 - g) le **dichiarazioni sostitutive di atto notorio** sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto di cui all'articolo 15, comma 3 di ciascun soggetto richiedente, attestanti:
 - 1) il possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:
 - per le imprese i requisiti di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), comma 5, lettera a), punti 1), 2), 4) e 7) e lettera b) punto 1) (qualora già attiva);
 - per gli organismi di ricerca i requisiti di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), comma 5, lettera a), punti 2) e 4) e lettera b) punto 1) (qualora già attiva);
 - 2) i dati relativi alla capacità economico-finanziaria del soggetto richiedente, di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a), punto 3) e comma 6, determinati secondo le modalità di cui all'**allegato D**;
 - 3) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), ai sensi dell'articolo 4 comma 5, lettera a), punto 5;
 - 4) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 13;
 - 5) per le sole imprese, la dimensione aziendale per poter fruire della maggior intensità contributiva riservata alle PMI;
 - 6) il possesso del requisito di indipendenza delle imprese e degli organismi di ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 9;
 - 7) per le consulenze qualificate fornite da soggetti esterni all'impresa e per l'acquisizione dei beni immateriali, l'indipendenza tra i consulenti/fornitori e l'impresa, e, per prestazioni e servizi di cui all'articolo 8, lettera d)

- l'indicazione dell'eventuale collegamento;
- 8) l'iscrizione all'INAIL per titolari di impresa individuale, collaboratori familiari, soci/amministratori di PMI impiegati nel progetto;
- 9) limitatamente alle università e agli organismi di ricerca, il rispetto dei vincoli di cui all'articolo **4 comma 7 e 8**, riferito all'attività economica;
4. Per ciascun **richiedente** viene allegata, qualora necessaria, la seguente documentazione riferita al **singolo intervento**:
- a) se organismo di ricerca, copia dell'**atto costitutivo** e dello **statuto**, qualora non depositato presso il Registro delle imprese;
 - b) **curriculum del responsabile del progetto e dei titolari**, collaboratori familiari, soci e amministratori dell'impresa impegnati nel progetto;
 - c) **procura** riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore firmatario di cui all'articolo 15, comma 3 qualora non sia legale rappresentante e i poteri non siano riportati in visura;
 - d) **procura**, redatta secondo il fac-simile approvato con le modalità di cui al comma 6 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene incaricato il soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda di cui all'articolo 15, comma **3 e 4**;
 - e) **autocertificazioni** riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera c), qualora il contributo richiesto superi i 150.000 euro;
 - f) **delibera di aumento del capitale sociale** o della contabile bancaria comprovante il versamento effettuato dai soci in conto capitale, qualora il patrimonio netto non sia sufficiente ad attestare la capacità economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera a), punto 3 e comma 6 come definita nell'**Allegato D**;
 - g) per le imprese **non** aventi sede nel territorio italiano all'atto di presentazione della domanda, documentazione che ne comprovi la costituzione secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscrizione nel relativo registro delle imprese;
 - h) documentazione riportante la quantificazione finanziaria delle voci di spesa a livello di singolo intervento, come indicato nell'**Allegato E**.
 - i) documentazione comprovante la presenza del requisito per l'attribuzione del punteggio premiale per progetto valutato positivamente nell'ambito dello SME Instrument di cui al criterio n.1, sezione 3 dell'**Allegato C**;
 - j) documentazione comprovante la presenza del requisito per l'attribuzione del punteggio premiale per la riattivazione o continuazione di attività produttive rilevanti sul territorio regionale di cui al criterio n. 3, sezione 3, dell'**Allegato C**;
 - k) copia dell'elenco soci della cooperativa per l'attribuzione del punteggio premiale inerente l'imprenditoria femminile previsto dal criterio n. 6, sezione 3, dell'**Allegato C** richiesto da cooperative.
5. Viene allegata altresì la seguente documentazione:
- a) qualora istituita, copia conforme dell'**atto costitutivo di ATS**;
 - b) **lettera di intenti degli utilizzatori finali** con i contenuti di cui all'articolo 5, comma 2;
 - c) in caso di contratto con gli organismi di ricerca ai sensi dell'articolo 7 comma 2 lettera a), **copia dei contratti di ricerca** stipulati con uno o più partner del progetto, o, in mancanza, **copia delle lettere di intenti o di incarico** contenenti tutti gli elementi identificativi delle attività da svolgere ed i relativi costi, contenente un impegno delle parti di non modificare i contenuti in sede di stipula del contratto e fermo restando che i contratti devono essere presentati al più tardi contestualmente alla rendicontazione della spesa; in alternativa alle lettere di intenti possono essere allegate copie dei contratti eventualmente già stipulati, purché ne sia condizionata l'efficacia all'ottenimento del contributo ai sensi dell'articolo 11, comma 5 lettera c), al fine di garantire l'effetto di incentivazione di cui all'articolo 6, del regolamento (UE) 651/2014.
 - d) in caso di contratto con gli enti gestori dei distretti tecnologici o dei parchi scientifici e tecnologici di cui all'articolo 4 comma 2), **copia del contratto di collaborazione** stipulato con uno o più partner del progetto, o, in mancanza del contratto, copia della lettera di intenti o di incarico contenente tutti gli elementi identificativi delle attività da svolgere, contenente un impegno delle parti di non modificare i contenuti in sede di stipula del contratto e fermo restando che i contratti devono essere presentati al più tardi contestualmente alla rendicontazione della spesa;
6. I fac-simili della domanda e dei documenti di cui al comma 3 lettere da **b) a g) e comma 4 lettere d) e h)** sono approvati con decreto del Direttore del Servizio alta formazione e ricerca e pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
7. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 da versare tramite F23 con modalità elettronica, qualora disponibile nel sistema di presentazione delle domande, secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui all'articolo 15.

Art. 15 - Presentazione della domanda

1. La domanda si considera presentata solo ed esclusivamente se redatta ed inoltrata per via telematica tramite il sistema FEG (Front End Generalizzato) a cui si accede previa autenticazione che prevede il riconoscimento tramite codice fiscale, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 7. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. Viene presentata **un'unica domanda** comprendente gli interventi dei singoli partner.
3. La domanda è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante o titolare di impresa individuale o altro soggetto dell'impresa capofila, delegato dai partner tramite formale procura, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 7.
4. I soggetti di cui al comma 3 possono conferire, tramite sistema FEG, delega operativa a terzi per la mera compilazione della domanda.
5. La domanda è presentata, sia con riferimento ai progetti "standard" che a quelli "strategici dalle ore 10.00 del giorno **9 ottobre 2017** alle ore 12.00 del giorno **10 novembre 2017**.
Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di convalida finale tramite il sistema FEG.
6. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma inoltre deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.
7. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema FEG sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

Capo V. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 16 – Istruttoria preliminare di ammissibilità

1. Per ciascuna domanda, ogni singolo intervento viene sottoposto ad un'istruttoria preliminare da parte del personale della SRA volta ad accertare:
 - 1) limitatamente alle imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano in corso e non ancora concluso uno o più progetti/interventi di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale finanziati sia sulla linea di intervento 1.2 che sulla linea di intervento 1.3 del POR FESR 2014-2020 ai fini del rispetto dei limiti previsti per la capacità economica;
 - 2) i requisiti generali e specifici di ammissibilità di cui alla Sezione 1a) e 1b) dell'**Allegato C**, di seguito specificati:
 - a) che sia stata inoltrata per via telematica tramite il sistema FEG;
 - b) che sia stata presentata nei termini di cui all'articolo 15 comma 5;
 - c) che rispetti i limiti di cui all'articolo 3 comma 2.
 - d) che sia validamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'istante o da altro soggetto titolato a rappresentarlo;
 - e) che sia completa della relazione tecnica chiara e dettagliata e del quadro di spesa dettagliato di cui all'articolo 14, comma 3, lettere b) e c), in modo da consentire la valutazione dell'intervento nonché del quadro di spesa dell'intervento;
 - f) che vi sia un richiedente impresa che svolge un'attività codificata dai codici ISTAT ATECO indicati in visura previsti all'articolo 4, comma 4;
 - g) che i soggetti richiedenti imprese non svolgano attività rientranti nei codici ISTAT ATECO di cui all'articolo 6;
 - h) che il progetto rispetti le modalità di realizzazione e il limite minimo di partenariato di cui all'articolo 7 comma 2;
 - i) il progetto rispetti il limite massimo di partenariato di cui all'articolo 7 comma 3;
 - j) che il progetto rispetti i limiti di durata di cui all'articolo 11 commi 1 e 2;
 - k) che il progetto rispetti i limiti di spesa di cui all'articolo 10.
2. Le domande prive dei sopraelencati requisiti vengono dichiarate inammissibili e non vengono sottoposte alla successiva fase istruttoria di cui all'articolo 17 o all'eventuale preselezione di cui all'articolo 18.
3. L'inammissibilità di una domanda relativa anche ad un solo intervento determina la non ammissibilità dell'intero

progetto cui la stessa afferisce.

4. La SRA, prima della formale adozione del provvedimento concernente le domande non ammesse alla fase di selezione a seguito della valutazione di cui al comma 2, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

Art. 17 – Istruttoria completa di ammissibilità

1. Le domande che hanno superato l'istruttoria preliminare e l'eventuale fase di preselezione di cui all'articolo 18, sono oggetto di ulteriori verifiche istruttorie da parte del personale della SRA volte ad accertare ulteriori requisiti generali e specifici di ammissibilità di cui alla Sezione 1a) e 1b) dell'**Allegato C**, e nello specifico:

- a) l'ammissibilità del progetto nell'ambito della definizione di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e in relazione all'attinenza alle aree di specializzazione e alle rispettive traiettorie tecnologiche della S3;
- b) il rispetto del vincolo di cui all'articolo 3 comma 1;
- c) la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, fatta eccezione di quelli già verificati ai sensi dell'articolo 16, comma 1;
- d) la sussistenza dei requisiti progettuali di cui all'articolo 7, fatta eccezione di quelli già verificati ai sensi dell'articolo 16, comma 1;
- e) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 13;
- f) il rispetto del vincolo del limite minimo di spesa del progetto di cui all'articolo 10 a seguito di valutazione di ammissibilità delle spese in relazione alle tipologie di cui agli articoli 8 e 9, tenuto conto della congruità e pertinenza delle stesse rispetto ai contenuti progettuali e dell'eventuale contratto di ricerca. La congruità e la pertinenza sono valutate sulla base della relazione fornita dal soggetto proponente nonché della corretta imputazione delle spese stesse in misura totale o parziale nell'ambito delle fattispecie di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- g) la presenza dell'ATS ovvero della dichiarazione a costituirla;
- h) la sussistenza delle dichiarazioni di cui all'articolo 14 comma 3 lettere f) e g) e della documentazione di cui all'articolo 14 commi 4 e 5.

Per le verifiche di cui alle lettere a) e f) la SRA può avvalersi degli esperti di cui all'articolo 18 comma 2.

2. La regolarità contributiva e il rispetto della normativa antimafia sono accertate prima dell'adozione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 21.

3. La SRA dà comunicazione all'interessato assegnando un termine non superiore a **15 (quindici) giorni** per provvedere all'integrazione documentale. Detto termine può essere prorogato una sola volta e per un massimo di **7 (sette) giorni**, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede sulla base della documentazione agli atti. La documentazione considerata indispensabile ai fini della valutazione del progetto ai sensi dell'articolo 19 non può essere oggetto di integrazione successivamente alla presentazione della domanda.

4. Le domande che anche a seguito delle integrazioni prodotte ai sensi del comma 3 risultino prive dei requisiti di ammissibilità ovvero la cui documentazione agli atti non consente di concludere l'istruttoria, non sono sottoposte alla valutazione di cui all'articolo 19.

5. Ai fini dell'ammissibilità del progetto, devono comunque risultare ammissibili tutti gli interventi dei singoli partner.

Art. 18 - Preselezione delle domande

1. Qualora al termine dell'istruttoria preliminare di cui all'articolo 16, il numero di progetti ammissibili alla successiva fase istruttoria di cui all'articolo 17 sia superiore a **30 (trenta)** per ciascuna area di specializzazione, è possibile procedere alla preselezione degli stessi ai fini dell'individuazione di un numero pari a **20 (venti)** progetti per area di specializzazione da sottoporre alla valutazione tecnica di cui all'articolo 19, applicando i seguenti criteri meglio descritti nell'**allegato B**:

- a) qualità del progetto;
- b) prospettive d'impatto;
- c) qualità delle competenze coinvolte;
- d) progetto già valutato positivamente nell'ambito dello SME Instrument del Programma europeo Horizon 2020 ma non finanziato per carenza di risorse.

2. La valutazione viene effettuata da un organismo collegiale appositamente costituito con Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università e formato da personale interno della Direzione, che per la valutazione degli aspetti elencati al comma 1, lettere da a) a c) si avvale dell'apporto consultivo di esperti di settore.

La lista degli esperti nelle materie oggetto del bando viene redatta mediante selezione, secondo criteri e modalità definiti

con decreto n. 6788/LAVFORU del 21 settembre 2016 del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, dalla lista di esperti costituita ai sensi del decreto ministeriale n. 1195 del 8 giugno 2015 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, denominata REPRISE, alla quale possono accedere le Regioni operanti come soggetti finanziatori di progetti di ricerca.

3. L'assegnazione dei progetti ai singoli esperti viene effettuata con modalità definite con decreto n. 6890 del 27 settembre 2016 del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

4. Ai progetti "standard" e ai progetti "strategici" viene attribuito un punteggio sulla base del quale viene stilato un unico elenco, suddiviso in due sezioni, una per ciascuna area di specializzazione, in ordine decrescente di punteggio.

5. A parità di punteggio, si considera l'ordine cronologico di presentazione delle domande attestato dal numero progressivo di protocollo assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema FEG. Tra le domande facenti capo al medesimo progetto viene preso in considerazione il numero di protocollo assegnato alla domanda presentata per prima.

6. Le domande relative ai progetti con punteggio maggiore vengono sottoposte all'istruttoria completa di cui all'articolo 17 ai fini della selezione dei primi **20 (venti)** progetti di ciascuna area di specializzazione.

7. Con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università sono approvati e pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando e sul Bollettino Ufficiale Regionale, separatamente per area di specializzazione gli elenchi:

a) dei **progetti ammessi a seguito di preselezione** in ordine decrescente di punteggio con l'evidenza dei primi 20 (venti) **progetti ammessi** per ciascuna area di specializzazione, a seguito di istruttoria e di preselezione, alla successiva fase di valutazione tecnica di cui all'articolo 19 e dei **progetti non ammessi** a successiva valutazione tecnica ad esito dell'istruttoria di cui al comma 6;

b) dei **progetti inammissibili** a seguito di istruttoria preliminare di cui all'articolo 16 e la relativa motivazione.

8. Ulteriori progetti oltre ai preselezionati per ciascuna area di specializzazione e per progetti "standard" e "strategici" possono essere oggetto di successiva valutazione tecnica ai fini della successiva ammissione a finanziamento, previa istruttoria completa ai sensi dell'articolo 17, qualora non tutte le risorse stanziare sul bando siano assorbite dalla prima graduatoria di cui all'articolo 20, comprese quelle destinate all'area montana. Le ulteriori domande sono archiviate.

9. La SRA, prima della formale adozione del provvedimento concernente i progetti rientranti nell'elenco di cui al comma 7, lettera a) e b) non ammessi alla successiva fase di valutazione tecnica di cui all'articolo 19 comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

Art. 19- Valutazione tecnica e selezione dei progetti

1. I progetti ammissibili ai sensi degli articoli 16 e 17 o eventualmente i preselezionati e ammessi a valutazione tecnica ai sensi dell'articolo 18 sono sottoposti a valutazione tecnica secondo i criteri indicati nella sezione 2 dell'**allegato C** dai medesimi soggetti di cui all'articolo 18, comma 2 (organismo collegiale interno con l'apporto consultivo di esperti del settore).

2. Gli esperti valutano il merito tecnico dei progetti attribuendo un punteggio sulla base dei criteri di selezione e valutazione indicati nella sezione 2 dell'**allegato C**.

3. Sono ammissibili a seguito della valutazione tecnica di cui al comma 1 i progetti che raggiungono il punteggio minimo complessivo di **35**.

4. Al punteggio ottenuto a seguito della valutazione tecnica dei progetti ammissibili ai sensi del comma 3 viene sommato il punteggio ottenuto dalla valutazione tecnica sulla base dei criteri indicati nella sezione 3 dell'**allegato C**, dando luogo al punteggio complessivo del progetto in base al quale lo stesso viene collocato in graduatoria. Con riferimento ai criteri di cui ai punti **da 2 a 8** della sezione 3 dell'allegato C il punteggio è dato dalla media dei punteggi ottenuti dalle singole imprese ovvero dai singoli partner in ogni criterio di valutazione.

5. La SRA, qualora non vi sia stata preselezione ai sensi dell'articolo 18, prima dell'adozione del decreto di cui all'articolo 20, comma 3, comunica agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

Art. 20 – Graduatoria dei progetti ammissibili

1. Viene formata un'unica graduatoria contenente i progetti "standard" e "strategici", suddivisa in due sezioni per area di specializzazione (Smart Health e Tecnologie Marittime) sulla base del punteggio complessivo di valutazione assegnato a ciascun progetto.

2. A parità di punteggio, si considera l'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo, assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema FEG.

3. La graduatoria, approvata con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università e pubblicata sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione, indica:

- a) i **progetti approvati e finanziabili** secondo l'ordine decrescente di punteggio, con specifica per ciascun progetto, del punteggio attribuito e, per ciascun intervento, dell'ammontare delle spese riconosciute ammissibili;
- b) i **progetti che beneficiano della riserva destinata all'area montana** di cui al comma 6 con specifica per ciascun progetto, del punteggio attribuito e, per ciascun intervento, dell'ammontare delle spese riconosciute ammissibili;
- c) i **progetti approvati ma non finanziabili** per carenza di risorse, con specifica, per ciascun intervento, delle spese ammissibili ancorché non finanziate;
- d) i **progetti inammissibili** e la relativa motivazione.

Con il medesimo provvedimento è disposta l'assegnazione delle risorse, nei limiti della disponibilità finanziaria di cui all'articolo 3, ai progetti meglio classificatisi in graduatoria e ai progetti che beneficiano della riserva destinata all'area montana di cui al comma 6.

4. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, ne è disposto il finanziamento parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute. Le risorse sono assegnate proporzionalmente a ciascun intervento sulla base della spesa ammessa del progetto.

5. Qualora si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse, la SRA procede allo scorrimento della graduatoria.

6. La riserva relativa alla Strategia regionale per il rilancio dell'area montana di cui all'articolo 3, comma 5, è destinata allo scorrimento della graduatoria per il finanziamento dei progetti realizzati, totalmente o per almeno il 60 per cento della spesa ammessa, nei comuni delle zone montane omogenee indicati nella sezione 1 dell'**allegato F** e non finanziati con le risorse ordinarie del bando. A tal fine si procede allo scorrimento della graduatoria nelle due aree di specializzazione in ordine decrescente di punteggio.

7. Le domande ammesse in graduatoria che non possono essere finanziate entro un anno dalla data del decreto di approvazione della graduatoria a causa di insufficienti risorse finanziarie, vengono archiviate.

Art. 21 - Concessione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è adottato dalla SRA per ciascun beneficiario del progetto entro 180 (centottanta) giorni dal termine finale per la presentazione delle domande, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 7 della legge regione 7/2000; il provvedimento di concessione è trasmesso a ciascun beneficiario. Il provvedimento di concessione contiene le condizioni per il sostegno relativo a ciascun intervento, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (UE) 1303/2013.
2. Previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 ad eccezione dei casi di rinuncia, il contributo non è concesso qualora, in particolare:
 - a) non sia pervenuta la dichiarazione di avvio e conclusione dell'iniziativa del progetto di cui all'articolo 11, comma 4 entro i termini previsti;
 - b) in assenza dei requisiti di regolarità contributiva (DURC) e del rispetto della normativa antimafia di cui all'articolo 4, comma 5, lettera c) in capo anche a uno dei singoli beneficiari del progetto;
 - c) nei casi in cui la capacità economico-finanziaria, di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a), punto 3 e comma 6 in capo anche a uno dei singoli beneficiari del progetto sia stata attestata in fase di istruttoria della domanda prevedendo l'incremento del capitale netto nelle forme previste nell'**allegato D**, e l'effettivo versamento a titolo di aumento di capitale non sia effettuato e comprovato attraverso l'inoltro alla SRA della necessaria documentazione, entro **30 (trenta) giorni** dalla data **della comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria**;
 - d) per rinuncia da parte del soggetto richiedente.
3. Sono pubblicati on line i dati di sintesi dei progetti finanziati, ai sensi delle seguenti norme:
 - a) regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 115, paragrafo 2 e allegato XII, che prevede la pubblicazione sul sito internet della Regione, in particolare, della denominazione e della descrizione sintetica del progetto;
 - b) decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza), articolo 26 che prevede la pubblicazione sul sito internet della Regione dei dati relativi alla concessione;
 - c) legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea), articolo 52, che prevede la pubblicazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato dei dati relativi alla concessione;

4. La mancata concessione del contributo a uno dei beneficiari del progetto determina la decadenza del beneficio di tutti i beneficiari del progetto, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 2 lettera **d**). In tal caso il diritto permane in capo agli altri beneficiari del progetto, purché il valore dell'intervento in capo al soggetto rinunciatario non sia superiore al 15% del valore complessivo del progetto e fermo restando il rispetto dei limiti di partenariato di cui all'articolo 7 comma 2 e dei valori minimi di spesa di cui all'articolo 10.
5. I motivi che ostano alla concessione del contributo vengono comunicati a ciascun beneficiario del progetto ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

Capo VI. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Art. 22 - Realizzazione e variazioni al progetto ammesso a contributo

1. I soggetti beneficiari realizzano il progetto conformemente al preventivo approvato, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico che per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi.
2. I prototipi realizzati devono rimanere di proprietà del beneficiario ed essere conservati sul territorio regionale fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, a pena di non ammissibilità delle spese concernenti la realizzazione degli stessi o di revoca della concessione del contributo qualora le spese di realizzazione dei prototipi, sentito l'eventuale parere degli esperti valutatori del progetto, non siano direttamente identificabili. In casi eccezionali e debitamente motivati, l'alienazione del prototipo può essere autorizzata prima dell'adozione del decreto di approvazione della rendicontazione, previ accertamenti da parte della SRA.
3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le variazioni dell'intervento sono ammesse a seguito di preventiva richiesta alla SRA, per il tramite del soggetto capofila, e successiva autorizzazione dalla medesima, solo qualora si configurino come variazioni non sostanziali. Non sono ammissibili richieste di variazione del progetto presentate prima della concessione del contributo. Le mere variazioni del quadro di spesa degli interventi comportanti uno scostamento dei valori di spesa per singola voce inferiore o uguale al 10% della previsione iniziale, e comunque non superiore a 40.000 (quarantamila) euro, non necessitano di autorizzazione preventiva.
4. Per variazioni non sostanziali si intendono le modifiche apportate a uno o più interventi che compongono il progetto, che non alterano la natura del progetto, nonché gli obiettivi preposti all'attività finanziata, quali risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione dell'istanza e da eventuali documenti presentati ad integrazione della medesima.
5. Le variazioni:
 - a) devono garantire in ogni caso il mantenimento delle condizioni di collaborazione di cui all'articolo 7, comma 2, pena la revoca del contributo concesso per la realizzazione del progetto;
 - b) non devono comportare una riduzione della spesa ammessa rispetto al preventivo approvato del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le grandi imprese, pena la revoca della concessione del contributo;
 - c) non devono altresì comportare una riduzione della spesa ammessa al di sotto dei limiti minimi previsti all'articolo 10, pena la revoca della concessione del contributo concesso per la realizzazione del progetto.
6. L'istanza di modifica è corredata dal prospetto dei costi riformulato sulla base delle richieste di modifiche, entrambi sottoscritti dal legale rappresentante del beneficiario o dal soggetto munito di poteri di firma. Le nuove spese indicate dovranno risultare comunque coerenti con il quadro generale del progetto e con tutte le norme in tema di ammissibilità della spesa di cui agli articoli 8 e 9.
7. La SRA provvede alla valutazione ed all'eventuale approvazione dell'istanza entro **60 (sessanta) giorni** dalla comunicazione, sentito il parere degli esperti valutatori del progetto qualora ne sia rilevata l'opportunità o sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto ammesso e la variazione proposta.
8. In caso di tardiva presentazione della domanda di variazione ovvero di ripetute richieste di variazione da parte del beneficiario, la SRA si riserva la facoltà di ammettere le spese relative alle variazioni dell'intervento, fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti.
9. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento del contributo concesso per l'intervento.
10. Qualora la spesa ammissibile dovesse risultare inferiore a quella ammessa a contributo, la SRA procederà alla proporzionale rideterminazione del contributo medesimo.
11. Il contributo pubblico è ricalcolato in proporzione alle nuove spese ammissibili rideterminate.
12. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di variazione dell'intervento ovvero di mancata presentazione dell'istanza, sono comunque fatte salve le spese sostenute che non rientrano nella variazione dell'intervento, purché il beneficiario si impegni formalmente a completare le attività progettuali con altre risorse finanziarie e purché non si incorra in una delle cause di revoca o riduzione del contributo di cui all'articolo 33.
13. Non è ammissibile un aumento di spesa del personale rispetto al costo complessivo ammesso a contributo, qualora non siano dimostrate specifiche esigenze ai fini della realizzazione del progetto, motivate dettagliatamente nella

comunicazione di variazione dell'intervento o nella relazione illustrativa allegata alla rendicontazione della spesa.

14. La modifica dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale relativo ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, commi 2 e 4, comporta in sede di rendicontazione la rideterminazione del punteggio e, qualora lo stesso risulti inferiore a quello assegnato all'ultimo progetto utilmente collocata in graduatoria o inferiore al punteggio minimo di valutazione di cui all'articolo 19 comma 3, la concessione del contributo viene revocata e fatto salvo quanto previsto all'articolo 33 comma 6.

15. Le variazioni, purché concordate tra le parti, tra i contenuti delle lettere di intenti o di incarico di cui all'articolo 14 comma 5 lettere c) e d) e i rispettivi contratti di ricerca con gli organismi di ricerca partner del progetto o i rispettivi contratti di collaborazione con gli enti gestori dei distretti tecnologici o dei parchi scientifici e tecnologici sono oggetto di valutazione ai sensi del presente articolo. Le eventuali modifiche del partner (organismo di ricerca o ente gestore del distretto tecnologico e del parco scientifico e tecnologico) sono ammissibili purché adeguatamente motivate e concordate tra tutti i partner del progetto e il subentrante e sono oggetto di verifiche ai sensi dell'articolo 23.

16. La SRA si riserva in ogni caso di valutare in sede di rendicontazione l'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate al progetto, alla luce della visione complessiva e organica del medesimo, consentita dalla verifica della documentazione finale di spesa nonché della relazione finale sull'attività svolta sentito l'eventuale parere degli esperti valutatori del progetto.

17. La chiusura o il trasferimento della sede di realizzazione del progetto antecedente all'approvazione della rendicontazione devono essere preventivamente comunicati, al fine di eventuali controlli, pena l'inammissibilità delle spese sostenute fino alla chiusura/trasferimento della predetta sede.

18. Devono essere altresì comunicate, fino alla scadenza del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 30, le variazioni inerenti i dati anagrafici dell'impresa, quali la ragione sociale/denominazione, l'indirizzo della sede legale, l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 23 - Operazioni societarie, subentro e altre variazioni soggettive

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni:

- a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo;
- b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
- c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
- d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 29 e 30.

2. La domanda di subentro deve essere presentata entro 15 (quindici) giorni dalla registrazione dell'atto che determina il subentro la cui copia va allegata alla domanda unitamente alle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda è predisposta secondo il fac-simile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it.

3. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda di contributo e l'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria, la relativa domanda di contributo e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse, ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000.

4. Nel caso in cui la domanda di subentro pervenga alla SRA nel periodo ricompreso tra l'approvazione della graduatoria e l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, la SRA avvia nuovamente l'iter istruttorio.

5. Per le istanze di subentro pervenute dopo la concessione del contributo, la SRA espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di **90 (novanta) giorni** dalla presentazione dell'istanza.

6. La trasformazione della società ai sensi dell'articolo 2498 e seguenti del Codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di contributo ed il termine relativo al vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 30, è comunicata tempestivamente. La SRA espleta le necessarie valutazioni inerenti i requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.

7. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria a seguito di operazione societaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la rideterminazione del contributo concesso.

8. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione del contributo non viene adottato o viene revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi

dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

Capo VII. LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE

Art. 24 - Liquidazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria

1. I contributi concessi nell'ambito degli aiuti di stato ai sensi dell'art. 107 del trattato (contributi alle imprese) possono essere liquidati in via anticipata, nella misura massima del **40 (quaranta) per cento** dell'importo concesso entro **60 (sessanta) giorni** dalla presentazione della richiesta, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it.
2. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti all'Albo aventi i requisiti di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), iscritti negli Albi ed elenchi di competenza. La fidejussione è redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente dal soggetto fidejussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.
3. Per i contributi concessi al di fuori degli aiuti di stato ai sensi dell'art. 107 del trattato (contributi alle università o agli organismi di ricerca), su richiesta del beneficiario, sono ammesse erogazioni in via anticipata di contributi concessi fino al 40% del contributo distintamente:
 - a) in favore di soggetti privati;
 - b) in favore di soggetti pubblici.
4. Nel caso di cui al comma 3 lettera a) l'erogazione in via anticipata è disposta previo accertamento da parte della SRA dell'effettivo avvio delle attività progettuali e della regolarità contributiva di cui al comma **10**, su presentazione da parte del beneficiario di fidejussione secondo le modalità di cui al comma 2.
5. Nel caso di cui al comma 3 lettera b) l'erogazione in via anticipata del contributo è erogata alle università e agli organismi pubblici di ricerca, che ne fanno richiesta, previo accertamento da parte della SRA dell'effettivo avvio delle attività progettuali e della regolarità contributiva di cui al comma **10**, sulla base delle fatture e degli altri equivalenti documenti di spesa certificati ai sensi dell'articolo 25.
6. L'intenzione di richiedere l'anticipazione viene espressa dal beneficiario contestualmente alla comunicazione delle date di avvio e conclusione del progetto di cui all'articolo 11, comma 4 al fine di consentire la pianificazione della spesa nell'ambito del Fondo POR FESR. **Nei casi di cui al comma 1 (contributi alle imprese) ed al comma 3 lettera a) (contributi a organismi di ricerca che siano soggetti privati)**, l'effettiva richiesta è presentata, successivamente all'avvio del progetto, entro 9 mesi dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria e comunque prima della data di conclusione del progetto, pena il non accoglimento della richiesta medesima.
7. **La richiesta di anticipazione è corredata dalla dichiarazione del beneficiario concernente gli eventuali ordini di recupero pendenti nei confronti dell'impresa a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale e incompatibile con il mercato comune.**
8. **Qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente di cui al comma 7, la SRA assegna il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile, pena il non accoglimento della richiesta di anticipazione del contributo.**
9. La liquidazione anticipata del contributo è sospesa altresì nei casi previsti all'articolo 28, comma 1.
10. La liquidazione dell'anticipazione è subordinata alla verifica della regolarità con riferimento alla normativa antimafia e alla regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora il DURC risulti irregolare, la SRA attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dall'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 25 - Certificazione delle spese da rendicontare

1. La rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione del singolo intervento, da redigersi secondo le modalità riportate all'articolo 26, prima di essere presentata deve essere certificata da un soggetto scelto dal beneficiario tra i revisori legali iscritti all'elenco dei revisori legali istituito presso la Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, pena la non ammissibilità delle spese non certificate.
2. Nell'**Allegato E** sono riportate le indicazioni per la determinazione e documentazione delle spese e il dettaglio dei documenti da caricare sul sistema informatico FEG per consentirne la certificazione, pena la non ammissibilità delle

stesse.

3. Le Linee guida inerenti l'attività richiesta ai certificatori sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle pagine dedicate al bando.

4. La spesa sostenuta per la certificazione è ammissibile a contributo ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d).

Art. 26 - Rendicontazione del progetto e relativa documentazione

1. La rendicontazione è predisposta e presentata alla SRA in un'unica soluzione per tutti gli interventi dei singoli partner del progetto per via telematica tramite il sistema FEG a cui si accede previa autenticazione che prevede il riconoscimento tramite codice fiscale, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 9. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS), inoltre deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

3. La rendicontazione deve essere presentata, pena la revoca della concessione del contributo, entro il termine massimo di **4 (quattro) mesi** dalla data di conclusione del progetto, prorogabile di 15 giorni su motivata richiesta del beneficiario. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema FEG.

4. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante o titolare di impresa individuale o altro soggetto dell'impresa capofila, delegato dai partner tramite formale procura, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui ai commi 8 e 9;

5. I soggetti di cui al comma **4** possono conferire, tramite sistema FEG, delega operativa a terzi per la mera compilazione della rendicontazione.

6. La rendicontazione del progetto si compone di una relazione tecnica riferita al progetto complessivo redatta dal capofila e dei seguenti documenti riferiti al **singolo intervento**:

- a) la **relazione tecnica** dell'attività svolta in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti nei contenuti degli interventi, nelle risorse impiegate e nelle spese sostenute;
- b) il **diario del progetto** relativo al personale;
- c) la **dichiarazione** sottoscritta digitalmente dal certificatore concernente la certificazione delle spese rendicontate, ai sensi dell'articolo 25;
- d) l'elenco delle **dichiarazioni sostitutive**, attestanti in particolare i requisiti di seguito elencati, e delle attestazioni di assunzione di responsabilità dei contenuti della rendicontazione e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 29, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto munito di procura di ciascun soggetto beneficiario del finanziamento degli interventi, attestanti in particolare:
 - 1) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 5, lettera b) punto 1 e lettera a) punto 4 ossia essere soggetto in attività nel territorio regionale e non essere destinatario di sanzioni interdittive;
 - 2) l'eventuale stato di liquidazione o apertura di procedura concorsuale;
 - 3) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 13;
 - 4) la posizione rispetto agli ordini di recupero pendenti a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un precedente aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune;
 - 5) la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa presentati a rendiconto;
 - 6) il mantenimento del requisito di indipendenza, ai sensi dell'articolo 7, comma 9;
 - 7) per le consulenze qualificate fornite dalle università o dagli organismi di ricerca oppure da soggetti esterni all'impresa e per l'acquisizione dei beni immateriali, l'indipendenza tra i consulenti/fornitori e l'impresa, e per le altre voci di spesa, l'indicazione dell'eventuale collegamento.

7. Devono essere altresì allegati alla rendicontazione di **ciascun intervento**:

- a) per il personale dipendente, copia delle pagine del Libro unico dell'impresa contenenti la registrazione delle presenze di ciascun soggetto relativamente al periodo di partecipazione al progetto;
- b) per il personale non dipendente, copia dei contratti di collaborazione/somministrazione;
- c) copia di ciascuna fattura/giustificativo con relative quietanze adeguate a comprovare la spesa sostenuta, nonché eventuale ulteriore documentazione secondo quanto dettagliato nell'**allegato E** (contratti di leasing, libro cespiti per i beni ammortizzabili, contratti di cessione di credito, documenti di trasporto, ecc.);

- d) copia dei contratti di ricerca stipulati con le università e gli organismi di ricerca, di cui all'articolo 7 comma 2, qualora non allegati alla domanda di contributo;
- e) copia dei contratti di collaborazione stipulati con gli enti gestori dei distretti tecnologici e dei parchi scientifici e tecnologici regionali ai sensi dell'articolo 4 comma 2 qualora non allegati alla domanda di contributo;
- f) per le consulenze di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), copia della relazione inerente la consulenza ed eventuale ulteriore documentazione indicata nei decreti di concessione.
- g) autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera h), qualora il contributo complessivo, sulla base delle spese rendicontate, superi i 150.000 euro;
- h) procura riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore firmatario riferito ai soggetti beneficiari dei singoli interventi qualora non siano riportati in visura, nel caso non sia stata acquisita agli atti in precedenza;

Deve essere altresì allegata alla rendicontazione la procura redatta secondo il fac-simile di cui al comma 8 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene incaricato l'eventuale soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della rendicontazione di cui ai commi precedenti.

8. I fac-simili dei documenti di rendicontazione sono approvati con decreto del Direttore della SRA, pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando unitamente alle linee guida per la compilazione della rendicontazione.

9. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema FEG sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

Art. 27 - Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo a saldo

1. Le rendicontazioni sono oggetto delle verifiche istruttorie volte ad accertare, ove previsto tramite dichiarazione sostitutiva di autocertificazione o atto notorio, pena la revoca della concessione del contributo:

- a) l'ammissibilità delle spese imputate ai sensi del bando;
- b) la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo, tra cui la veridicità dei dati inseriti e il rispetto dei vincoli per il beneficio delle intensità di aiuto di cui all'articolo 12;
- c) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 5, lettera b) punti 1) e 2), lettera a) punti 2) e 4);
- d) il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3;
- e) la coerenza del progetto approvato con quello realizzato, in relazione agli obiettivi e risultati previsti;
- f) l'effettivo mantenimento degli impegni a fronte dei quali è stato assegnato il punteggio premiale di realizzazione.

La SRA effettua controlli in loco, anche con modalità a campione concordate con l'AdG.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la SRA ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di **30 (trenta) giorni** per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di **15 (quindici) giorni**, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia insufficiente, si procede alla riduzione del contributo per inammissibilità della spesa e, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 33, alla revoca della concessione del contributo.

3. La rendicontazione viene sottoposta a parere degli esperti di cui all'articolo 18 comma 2, quando ne sia rilevata l'opportunità e sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto preventivato e quello realizzato.

4. A seguito di istruttoria amministrativa e tecnica la spesa ammessa a liquidazione di ciascun beneficiario deve rispettare le condizioni previste all'articolo 7, commi 2 e 3. Qualora la rideterminazione della spesa comporti il venir meno delle proporzioni di ammissibilità, la spesa relativa ai beneficiari viene rideterminata entro le suddette proporzioni.

5. In sede di rendicontazione, ai fini della conferma del punteggio assegnato ad esito valutazione tecnica di cui all'articolo 19 e dell'eventuale provvedimento di revoca del contributo, viene verificato il mantenimento dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale per i seguenti criteri di valutazione, di cui all'allegato C:

- a) incremento del livello occupazionale, di cui al criterio n. 2 sezione 3;
- b) significatività della collaborazione con enti di ricerca, di cui al criterio 3b) sezione 2;
- c) ricadute ambientali, di cui ai criteri 6a) e 6b), sezione 2;
- d) progetti concernenti le tecnologie abilitanti, di cui al criterio 7), sezione 2;
- e) interventi che si realizzano in aree di svantaggio socio-economico, di cui al criterio 4, sezione 3.
- f) maggioranza femminile degli addetti occupati nel progetto, di cui al criterio 6 sezione 3.

7. A seguito di conclusione positiva dell'istruttoria amministrativa e tecnica viene adottato l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la spesa complessiva ammissibile, e liquidando il contributo, eventualmente rideterminato sulla base della spesa ammessa. La liquidazione del contributo concesso o

eventualmente rideterminato ovvero del saldo nel caso di erogazione in via anticipata è effettuata distintamente per ciascuno dei beneficiari del singolo intervento.

8. L'atto di approvazione della rendicontazione e liquidazione a saldo è adottato entro **90 (novanta) giorni** dalla data di presentazione della rendicontazione del progetto, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.

9. Qualora, a seguito della rideterminazione del contributo, le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo spettante, la SRA dispone il recupero della differenza secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

10. Qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune, la SRA assegna il termine perentorio di **60 (sessanta) giorni** entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile. Qualora il beneficiario non provveda alla regolarizzazione entro il termine stabilito, si procede alla revoca del provvedimento di concessione del contributo.

11. La liquidazione a saldo è subordinata alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal DURC, nonché delle condizioni previste dalla vigente normativa antimafia. Qualora il DURC risulti irregolare, la SRA attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dall'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 28 – Sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione anticipata o a saldo del contributo può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, in particolare nei seguenti casi:

- a) qualora la SRA abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione dell'impresa non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
- b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
- c) in caso di notizia di istanza di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge;

Capo VIII. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 29 - Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti in particolare a:

- a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema FEG;
- b) avviare il progetto in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro **60 (sessanta) giorni** decorrenti dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo a seguito dell'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 20;
- c) trasmettere la dichiarazione di avvio e di conclusione del progetto, ai sensi dell'articolo 11, comma 4;
- d) accettare la pubblicazione sul sito della Regione dei dati di cui all'articolo 21, comma 3;
- e) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, comma 5, lettera b), punti 1) e 2), lettera a) punto 4 e lettera c), ossia essere impresa in attività nel territorio regionale, iscritta al Registro imprese, non destinataria di sanzioni interdittive e regolare rispetto alla normativa antimafia, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione; per le università e gli organismi di ricerca il mantenimento anche dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 8 per le attività economiche;
- f) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a) punto 2) inerente la liquidazione e le procedure concorsuali, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 28;
- g) realizzare l'attività progettuale conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22 in relazione alle variazioni di progetto e assumere la responsabilità solidale con gli altri associati in ordine alla realizzazione complessiva del progetto;
- h) conservare presso la sede dell'impresa i prototipi, risultato del progetto finanziato, fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, ai fini dei controlli, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 2;
- i) presentare la rendicontazione della spesa certificata ai sensi dell'articolo 25;

- j) rispettare le tempistiche previste, in particolare la presentazione della rendicontazione entro il termine di 4 mesi dalla conclusione del progetto, fatte salve le proroghe autorizzate dalla SRA;
 - k) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del beneficiario e nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto che il beneficiario contribuisce ad alimentare sul sistema informatico del Programma;
 - l) conservare presso i propri uffici, per 6 (sei) anni dalla data dell'atto di approvazione della rendicontazione, le versioni originali della documentazione di progetto trasmessa in copia, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non già nella disponibilità della SRA;
 - m) rispettare gli obblighi di informazione del sostegno ottenuto, di cui al comma 2;
 - n) mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 30 e trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 30 comma 3;
 - o) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
 - p) comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 22 e 23, in relazione a variazioni e modifiche societarie e l'eventuale chiusura/trasferimento della sede di realizzazione del progetto ai sensi dell'articolo 22 comma 17;
 - q) non ricevere altri contributi sulle spese finanziate, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13;
 - r) comunicare le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio nelle modalità richieste dal sistema FEG per la presentazione della domanda e della rendicontazione, tra cui i dati necessari alla rilevazione degli indicatori di realizzazione e di risultato di cui all'articolo 31;
 - s) nel caso sia stato attribuito punteggio premiale per l'incremento occupazionale di cui al criterio 2) sezione 3 dell'Allegato C, mantenere l'incremento occupazionale per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione del progetto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 33 comma 6;
 - t) per le università, gli organismi pubblici di ricerca e gli organismi di ricerca di diritto pubblico, rispettare la normativa vigente in materia di appalti pubblici;
 - u) per i soggetti che si configurano come enti pubblici, a comunicare il CUP dell'intervento come disposto dalla Legge 3/2003 e dalle delibere CIPE 143/2002 e 34/2009.
2. I beneficiari sono tenuti a informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR entro **3 (tre) mesi** dall'avvio del progetto o, per i progetti avviati precedentemente alla concessione del contributo, entro **3 (tre) mesi** dalla comunicazione della concessione, e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, con le seguenti modalità:
- a) fornendo sul sito web del beneficiario, laddove esistente, una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea attraverso l'apposizione del logo di Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione) indicando l'importo della spesa ammessa e del contributo concesso;
 - b) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione europea, attraverso l'apposizione del logo di Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione) evidenziando l'importo della spesa ammessa e del contributo concesso, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto, predisposto conformemente alle caratteristiche tecniche pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.
3. Qualora i beneficiari realizzino iniziative inerenti il progetto finanziato che prevedano la partecipazione di pubblico e comunque in tutte le misure di informazione e di comunicazione, gli stessi sono tenuti a rendere evidente su tutta la documentazione elaborata e distribuita la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo del Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione).
4. Qualora richiesto dall'Amministrazione regionale, i beneficiari trasmettono una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del Programma. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web dell'Amministrazione regionale, sul rapporto annuale di attuazione o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento del Programma e in altre iniziative di diffusione.

Art. 30 - Vincolo di stabilità delle operazioni

1. L'attività di impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale:
 - a) per la durata di 3 (tre) anni per le PMI, decorrenti dalla data di conclusione del progetto finanziato;
 - b) per la durata di 5 (cinque) anni per le grandi imprese, decorrenti dalla data di conclusione del progetto finanziato.
2. Rientra in particolare tra gli obblighi del beneficiario il mantenimento dei seguenti requisiti per lo stesso periodo di cui al comma 1:
 - a) iscrizione al Registro delle imprese;

- b) sede o unità operativa attiva nel territorio regionale;
 - c) non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale;
 - d) un codice ATECO ammissibile ai sensi del presente bando, salvo casi motivati finalizzati al mantenimento dell'attività e dell'occupazione.
3. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il facsimile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, da trasmettere alla SRA dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.
4. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, la SRA ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione di cui al comma 3, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.
5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Art. 31 - Indicatori di monitoraggio

1. Ai fini di consentire la valutazione dell'efficacia degli interventi per l'Attività 1.3.b, gli indicatori di monitoraggio previsti dal POR FESR 2014-2020 e dal sistema di valutazione sono i seguenti:
- a) numero imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni;
 - b) numero imprese che ricevono sostegno;
 - c) numero imprese che ricevono sovvenzioni;
 - d) crescita occupazionale nelle imprese beneficiarie di sostegno;
 - e) numero di ricercatori assunti;
 - f) numero imprese che cooperano con istituti di ricerca;
 - g) investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S;
 - h) numero imprese beneficiarie di sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato;
 - i) numero imprese beneficiarie di sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda;
 - j) numero imprese beneficiarie di sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi/rinnovati processi per l'azienda;
 - k) numero progetti di ricerca e innovazione finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto in campo ambientale nei seguenti ambiti:
 - 1) l'utilizzo di materiali ecocompatibili;
 - 2) il riuso dei residui di lavorazione;
 - 3) la riduzione e il riciclo dei rifiuti;
 - 4) la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti;
 - 5) il risparmio delle risorse energetiche ed idriche e l'efficienza energetica;
 - 6) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;
 - l) percentuale di progetti a valenza ambientale sul totale dei progetti finanziati;
 - m) percentuale di progetti a valenza ambientale (spesa) sull'importo complessivo dei progetti finanziati;
 - n) numero imprese per la prima volta coinvolte in progetti di ricerca;
 - o) numero imprese che presentano domanda di brevetto in esito al progetto finanziato.
2. I beneficiari sono tenuti a fornire le informazioni relative agli indicatori di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei moduli di domanda e di rendicontazione.

Capo IX. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 32 - Controlli e ispezioni

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione e liquidazione del finanziamento, nonché per tutta la durata del vincolo di stabilità delle operazioni, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.
2. Nel corso dell'intero procedimento può essere acquisito il parere degli esperti di cui all'articolo 18 comma 2 in relazione a specifiche esigenze istruttorie.
3. Le certificazioni della spesa di cui all'articolo 25 sono oggetto di controllo a campione successivamente alla liquidazione del contributo. Qualora la rendicontazione sia costituita da un numero di fatture o giustificativi di spesa superiore a 100, la verifica può essere svolta su un campione rappresentativo della spesa e, in caso di irregolarità o inammissibilità della

documentazione, la spesa ammessa viene rideterminata puntualmente o con modalità forfettaria, secondo le regole indicate nell'**Allegato G**, con conseguente rideterminazione del contributo e recupero della quota non spettante.

4. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva rese ai fini della concessione del contributo, della rendicontazione e del rispetto del vincolo di destinazione sono oggetto di controllo a campione ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). La SRA effettua controlli in loco, eventualmente a campione.

Art. 33 - Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione è revocato a livello di singolo intervento a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante:

- a) dalla rinuncia del beneficiario;
 - b) per inadempimento del beneficiario, che si configura qualora:
 - 1) alla data di avvio del progetto non risulti l'iscrizione al Registro imprese della sede o dell'unità operativa nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 5 lettera b) o non realizzi le attività progettuali nella sede o unità operative localizzate nel territorio regionale;
 - 2) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine previsto, ai sensi dell'articolo 26, comma 3;
 - 3) la dichiarazione concernente la certificazione delle spese rendicontate non sia presentata, ai sensi dell'articolo 25;
 - 4) l'esito delle verifiche istruttorie sulla rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 1, sia negativo o la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria amministrativa sulla rendicontazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 2;
 - 5) su eventuale e espresso parere degli esperti di cui all'articolo 18 comma 2, l'esito della valutazione tecnica della rendicontazione sia negativo, in quanto il progetto realizzato si discosti significativamente da quello ammesso a contributo o la documentazione agli atti non consenta di valutare tecnicamente le attività rendicontate, ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3;
 - 6) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI, gli organismi di ricerca e gli enti gestori dei distretti tecnologici e dei parchi scientifici e tecnologici e del 40 per cento per le grandi imprese, ai sensi dell'articolo 22, comma 5 lettera b);
 - 7) la modifica dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale relativo ai criteri di valutazione, di cui all'articolo 22, comma 14, comporti in sede di rendicontazione la rideterminazione del punteggio e lo stesso risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria o inferiore al punteggio minimo di valutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 14;
 - 8) il beneficiario, destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, non provveda alla regolarizzazione ed alla restituzione entro il termine stabilito, ai sensi dell'articolo 27, comma 10;
 - 9) in caso di operazioni societarie, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione previste all'articolo 23;
 - 10) i prototipi realizzati non siano conservati presso la sede del beneficiario fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, nel caso in cui le spese concernenti i prototipi non siano direttamente identificabili, ai sensi dell'articolo 22 comma 2);
 - 11) non sia rispettato l'obbligo di conservazione della documentazione di cui all'articolo 29 comma 1 lettera l);
 - 12) non siano consentite ispezioni e controlli di cui all'articolo 29 comma 1 lettera o).
3. Sono revocati tutti i provvedimenti di concessione riferiti all'intero progetto, nei casi di inadempimento di cui al comma 2 lettere a), b) rilevabile a livello di intervento da parte di tutti i beneficiari. Sono altresì revocati tutti i provvedimenti di concessione riferiti all'intero progetto, qualora:
- a) il progetto sia stato avviato prima della data di presentazione della domanda o successivamente al termine di **90 (novanta)** giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo a seguito dell'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 20;
 - b) la revoca o la rideterminazione del contributo riferita a singoli interventi comporti una rideterminazione del punteggio del progetto inferiore all'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria o inferiore al punteggio minimo di valutazione ai sensi dell'articolo 19 comma 3;
 - c) le variazioni comportino il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 7 comma 2, fatto salvo la rideterminazione proporzionale della spesa di cui all'articolo 27 comma 4;

- d) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto comporti una spesa ammissibile dell'intero progetto inferiore ai limiti minimi previsti all'articolo 10;
- e) i progetti non siano stati realizzati in forma collaborativa secondo le modalità previste all'articolo 7, comma 2;
4. Qualora non sia rispettato il vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 30, il contributo è rideterminato e recuperato in proporzione al periodo per il quale il vincolo non sia stato rispettato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5.
5. Qualora non siano ottemperati gli obblighi di pubblicità ai sensi dell'articolo 29, commi 2 e 3 e di comunicazione delle informazioni concernenti il monitoraggio, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera r), la SRA assegna un termine entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione, subordinando l'erogazione del contributo, per la parte non ancora erogata, all'adempimento delle prescrizioni stesse. Se le prescrizioni non sono adempiute entro il termine fissato dalla SRA, il provvedimento di concessione viene revocato.
6. Il contributo complessivo concesso e liquidato viene rideterminato mediante applicazione di una sanzione pari al 10% dello stesso qualora non sia rispettato l'obbligo di cui all'articolo 29, comma 1, lettera s) inerente il mantenimento, nei 12 mesi successivi alla data di rendicontazione del progetto, dell'incremento occupazionale in base al quale è stato attribuito il punteggio premiale di cui al criterio 2 della sezione 3 dell'**Allegato C**, nel caso in cui, a seguito della decurtazione di detto punteggio premiale, il punteggio complessivo rideterminato risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria o inferiore al punteggio minimo di valutazione. Il mancato rispetto dell'obbligo non è oggetto di sanzione qualora afferente a casi motivati e documentati non imputabili all'impresa, in particolare sulla base dell'inclusione nei piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.
7. La concessione del contributo è altresì revocata totalmente o parzialmente a seguito della decadenza dal diritto al contributo, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
8. Qualora non sia rispettato l'obbligo di cui all'articolo 29 comma 1 lettera t), le spese sostenute in violazione delle disposizioni di legge in materia non sono ammissibili.
9. La SRA comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione o la rideterminazione del contributo. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
10. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di **90 (novanta) giorni**, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

Capo X. DISPOSIZIONI FINALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 34 – Informazioni sul procedimento

1. Ai sensi della legge regionale 7/2000 è oggetto del procedimento la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese, alle università e agli organismi di ricerca regionali per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale a valere sul Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, Asse I Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione - Azione 1.3 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi - Attività 1.3.b progetti "standard" e "strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati- aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health.
2. Ai sensi delle disposizioni di cui al Capo II della legge regionale 7/2000 relative ai procedimenti contributivi, vengono definiti i seguenti termini:

Procedimento	Termine	Termine iniziale	Termine finale
Concessione dei contributi (articolo 21)	180 giorni (fatte salve le sospensioni del procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 7 della LR 7/2000)	dal giorno successivo al termine finale di presentazione delle domande	Data di registrazione del decreto di concessione
Variazioni progettuali (articolo 22)	60 giorni	dal giorno successivo a quello di presentazione	Data nota di accoglimento / diniego variazione progettuale

		della richiesta	
Variazioni soggettive (articolo 23)	90 giorni	dal giorno successivo a quello di presentazione della richiesta	Data nota di accoglimento / diniego variazione progettuale
Erogazione in via anticipata dei contributi (articolo 24)	60 giorni (fatte salve le sospensioni del procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 7 della LR 7/2000)	dal giorno successivo a quello di presentazione della richiesta	Data di registrazione del decreto di liquidazione
Approvazione e liquidazione e approvazione del rendiconto (articolo 27)	90 giorni	dal giorno successivo a quello di presentazione del rendiconto	Data di registrazione del provvedimento di approvazione del rendiconto ed erogazione del saldo oppure del provvedimento di rideterminazione del contributo ed eventuale richiesta di restituzione del dovuto oppure, del provvedimento di revoca del contributo.
Sospensione dei termini di realizzazione del progetto e degli interventi	30 giorni	Giorno successivo a quello di ricezione della domanda	Data nota di accoglimento / diniego sospensione dei termini progettuali
Proroga dei termini progettuali (articolo 11)	60 giorni	Giorno successivo a quello di ricezione della domanda	Data nota di accoglimento / diniego proroga dei termini progettuali
Proroga dei termini di rendicontazione degli interventi (articolo 26)	30 giorni	Giorno successivo a quello di ricezione della domanda	Data nota di accoglimento/diniego proroga dei termini di rendicontazione
Sospensione dell'erogazione del contributo (articolo 28)	30 giorni	Giorno successivo alla data di conclusione degli accertamenti / verifiche	Data di adozione del provvedimento di sospensione dell'erogazione del contributo
Revoca del contributo (articolo 33)	90 giorni	Giorno successivo a quello in cui il responsabile del procedimento ha notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere	Data di adozione del provvedimento di revoca del contributo.

3. I soggetti titolari hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 7/2000. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi dell'articolo 61 della L.R. 7/2000, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.

4. Ai sensi dell'articolo 125 paragrafo 4 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Art. 35 - Informativa ai sensi dell'articolo 13 del DLgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

1. In conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei dati forniti alla Regione a seguito della partecipazione al presente bando avviene esclusivamente per le finalità del medesimo e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

2. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si rende la seguente informativa:

- a) finalità: i dati forniti sono trattati dalla Regione per l'espletamento degli adempimenti connessi alla gestione del procedimento finalizzato all'erogazione di incentivi, cui accede la fase di controllo delle autocertificazioni, nonché per supportare la precompilazione dei moduli on line a supporto dei beneficiari, e altresì per gli adempimenti conseguenti relativi all'attuazione del POR FESR 2014-2020, comprese le attività di valutazione e monitoraggio;
- b) natura del conferimento: il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'aiuto;
- c) modalità di trattamento: la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici e telematici;
- d) diffusione dei dati: i dati potranno essere comunicati per le finalità previste a soggetti terzi: società di servizi in dipendenza di contratti di appalto con la Regione, incaricati di svolgere attività di valutazione e monitoraggio sul Programma, contrattualmente individuate quali Responsabili esterni del trattamento, prevedendo il medesimo livello di protezione applicato dalla Regione; persone fisiche incaricate di svolgere attività di valutazione nei Comitati istituiti a questi fini, individuate contrattualmente o con altro atto quali Responsabili esterni del trattamento, prevedendo il medesimo livello di protezione applicato dalla Regione; enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nonché eventuali soggetti portatori di interesse di cui agli artt. 15 e 16 della L.R. 7/2000 e s.m.i.. A tutela dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa, i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi con le modalità previste dal Dlgs. n. 33/2013 ("Codice della trasparenza") secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione, e sul sito internet della Regione;
- e) il Titolare, il Responsabile e gli Incaricati del trattamento dei dati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 674/2006 sono indicati nel seguente prospetto:

Titolare del trattamento dei dati	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Responsabile del trattamento dei dati	Servizio alta formazione e ricerca, nella persona del direttore Ketty Segatti, presso la sede di Trieste, via San Francesco, n. 37
Responsabile della sicurezza dei trattamenti svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei relativi dati personali	Insiel S.p.a., restando affidata alla Direzione centrale Funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti
Incaricati del trattamento dei dati	I dipendenti regionali responsabili del procedimento e dell'istruttoria sulla singola pratica, individuati fra quelli di cui all'articolo 39.
Responsabile esterno del trattamento dei dati	Società di servizi in dipendenza di contratti di appalto con la Regione, incaricati di svolgere attività di valutazione e monitoraggio sul Programma nonché persone fisiche incaricate di svolgere attività di valutazione nei Comitati istituiti a questi fini

3. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, che si riproduce integralmente di seguito, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica lavoro@certregione.fvg.it

Decreto Legislativo n. 196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 36 - Disposizioni finali

1. Con decreti della SRA, da pubblicare sul sito internet del POR FESR FVG 2014-2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione, possono essere apportate eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti le modalità di attuazione del presente bando.
2. Ai sensi dell'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono garantite modalità di trattazione dei reclami concernenti finanziamenti a valere sui fondi del POR FESR 2014-2020 attraverso la sezione "richieste reclami segnalazioni proposte" accessibile dall'home page del sito www.regione.fvg.it. I reclami sono raccolti dalla Presidenza della Regione - Ufficio stampa e comunicazione e trattati in tempi congrui, coinvolgendo le Strutture competenti.

Art. 37 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate nell'articolo 38, nonché alla legge regionale 7/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 comma 29 della legge regionale 23 gennaio 2007 n. 1 (Legge finanziaria 2007) in relazione alla deroga al divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della citata legge regionale 7/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 38 - Riferimenti normativi

1. I contributi di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:
 - a) regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
 - b) regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - c) regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento di esenzione per categoria) e relativi allegati, in particolare l'allegato I contenente la definizione di microimprese, piccole e medie imprese (PMI);
 - d) comunicazione della Commissione – Disciplina degli Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C n. 198/1 di data 27 giugno 2014;
 - e) legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
 - f) legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 "Rilancimpresa FVG – Riforma delle politiche industriali";
 - g) legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale";
 - h) decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 136 recante "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»";
 - i) deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2009, n. 2823 recante "Regolamento (CE) n. 397/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 6.5.2009 - approvazione del metodo di calcolo dei costi standard unitari per il personale della ricerca utilizzato sull'asse 1, attività 1.1.a - Incentivazione della RSI delle imprese del programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo competitività regionale e occupazione 2007-2013";

- j) deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 2015, n. 1403 e successive modifiche e integrazioni recante "Approvazione strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, revisionata e integrata sulla base dei piani di azione sub allegato 2 alla DGR 708/2015";
- k) deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2015, n. 1575, con la quale si prende atto della decisione di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020 da parte della Commissione europea e viene adottato il Programma stesso;
- l) deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2015, n. 2530 di presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati nel corso della prima seduta del Comitato di sorveglianza del POR FESR 2014-2020 e deliberazione della Giunta regione 29 dicembre 2016, n. 2607 di presa d'atto della revisione dei criteri di selezione dell'azione 1.3 così come rettificata con deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2017, n. 575;deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 2016, n. 331 recante "POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia - investimenti in favore della crescita e dell'occupazione: piano finanziario analitico e riparto delle risorse del piano aggiuntivo regionale di cui all'art 19 LR 21/2007".
- m) deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2016, n. 590 recante "Aggiornamento della strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia" e , in particolare, la Matrice di raccordo riportata al paragrafo 3.3.6 del Capitolo 3, recante le traiettorie di sviluppo relative alle aree di specializzazione intelligente, come aggiornata a seguito della seduta del 23 maggio 2017 dal Comitato Strategico S3 istituito con deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2017, n. 893;
- n) deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2016, n. 1606 recante modifiche alla struttura e al piano finanziario del Programma e assegnazione delle risorse PAR e successive modifiche e integrazioni.

Art. 39 – Amministrazione e struttura competente

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università

Area istruzione, formazione e ricerca

Servizio alta formazione e ricerca

Via San Francesco 37, Trieste – PEC: lavoro@certregione.fvg.it

Responsabili del procedimento e dell'istruttoria

Il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio alta formazione e ricerca dell'Area istruzione, formazione e ricerca, della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, Ketty Segatti.

Il responsabile dell'istruttoria è uno o più fra gli elencati funzionari della Struttura regionale attuatrice del bando in parola, designato/i a curare l'istruttoria della singola pratica

- | | | |
|-----------------------|---------------|--|
| • Luciana Grimani | ☎ 040 3775274 | ✉ luciana.grimani@regione.fvg.it |
| • Sara Vizin | ☎ 0481386402 | ✉ sara.vizin@regione.fvg.it |
| • Francesca Buonocore | ☎ 0403775283 | ✉ francesca.buonocore@regione.fvg.it |
| • Lavinia Girardello | ☎ 0403775080 | ✉ lavinia.girardello@regione.fvg.it |

Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste alla SRA all'indirizzo di posta elettronica bandiricerca@regione.fvg.it o di posta elettronica certificata lavoro@certregione.fvg.it.

Allegato A -AREE DI SPECIALIZZAZIONE E TRAIETTORIE DI SVILUPPO “SMART HEALTH” E “TECNOLOGIE MARITTIME” DELLA STRATEGIA REGIONALE DI RICERCA E INNOVAZIONE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (S3)

Sezione 1

Area	Traiettorie di sviluppo
SMART HEALTH	<p>1) BIOMEDICALE, DIAGNOSTICA IN VIVO E IN VITRO</p> <p>Nel biomedicale e nella diagnostica in vivo è inclusa la produzione innovativa di soluzioni tecnologiche per lo sviluppo di dispositivi medici anche collegati con tecnologie IoT o dell'industria 4.0 in generale, tra cui sistemi per la diagnostica per immagini, segnali e dati, per lo sviluppo di nuovi prodotti per la biosensoristica avanzata e per la protesica, includendo tecnologie di produzione additiva.</p> <p>A questo si aggiungono i servizi innovativi di supporto per la gestione in outsourcing delle tecnologie sopra indicate.</p> <p>In quest'ultimo ambito gioca un ruolo rilevante anche la medicina rigenerativa, con la correlata realizzazione di biomateriali e bioreattori per i quali sono in corso ricerche di punta giunte allo sviluppo di prototipi pronti a raggiungere il mercato.</p> <p>La diagnostica in vitro, invece, comprende la ricerca e lo sviluppo di piattaforme tecnologiche per la diagnostica umana e clinica del paziente, per la diagnostica alimentare (qualità, tracciabilità e sicurezza alimentare) e per la diagnostica veterinaria e ambientale nell'ambito della prevenzione e del mantenimento della salute umana.</p> <p>Le innovazioni tecnologiche previste saranno basate sulle più avanzate conoscenze in campo biochimico e biotecnologico, anche con tecnologie «omiche», nonché sulle competenze in materia di bioinformatica, biosensoristica e microscopia avanzata.</p> <p>Tale traiettoria può stimolare la creazione di valore aggiunto in un settore particolarmente innovativo come quello della medicina personalizzata e traslazionale. La medicina traslazionale si concentra sulla capacità di trasferire in modo rapido le nuove conoscenze dalla scienza di base a quella biomedica, in modo da generare applicazioni diagnostiche e terapeutiche avanzate offrendo nel contempo nuovi strumenti di indagine.</p> <p>2) INFORMATICA MEDICA E BIOINFORMATICA</p> <p>Nell'informatica medica e bioinformatica si va sempre più verso una visione integrata e olistica dei livelli di cura, che consenta davvero di mettere al centro il paziente e coniugare il livello dell'assistenza ospedaliera e residenziale con i servizi sanitari e sociali sul territorio e l'assistenza domiciliare in un'ottica di sempre maggiore integrazione sociosanitaria.</p> <p>Tale traiettoria prevede l'integrazione delle soluzioni tecnologiche per l'informatica ospedaliera, sociosanitaria, per le bioimmagini, per i biosegnali, per i dati dei laboratori di analisi clinica e delle banche del sangue, cellule e tessuti, dei laboratori di analisi in campo agroalimentare, veterinario e ambientale per la salute umana e per la bioinformatica.</p> <p>Tali soluzioni tecnologiche mirano alla realizzazione di sistemi e soluzioni software innovative per la medicina personalizzata, anche integrate con le tecnologie dell'industria 4.0, dell'Internet of Thing (IoT) (telecomunicazioni, big data, sicurezza informatica, infrastrutture cloud per la salute, tecnologie mobile) e delle piattaforme HPC (High Performance Computing) e con le tecnologie biomediche e biotecnologiche.</p> <p>3) TERAPIA INNOVATIVA</p> <p>Nel settore biotecnologico per la terapia innovativa sono incluse:</p> <ul style="list-style-type: none">a. le produzioni e il riposizionamento di farmaci biotecnologici, biosimilari, biofarmaci a. le produzioni e il riposizionamento di farmaci biotecnologici, biosimilari, biofarmaci personalizzati e

	<p>biomateriali (ad es. in ambito oncologico, cardiovascolare, metabolico, delle malattie respiratorie, neurodegenerative, infiammatorie, etc.);</p> <p>b. lo sviluppo di piattaforme biotecnologiche avanzate per la produzione di farmaci indirizzati alla terapia delle malattie rare;</p> <p>c. la produzione di tecnologie per le terapie cellulari, terapie geniche e small molecules;</p> <p>d. la produzione di probiotici, prebiotici, simbiotici, integratori bioattivi per il mantenimento della salute umana;</p> <p>e. la realizzazione di servizi avanzati di supporto alle produzioni sopraindicate anche con le tecnologie dell'industria 4.0 & IoT e di metodologie in silico (es. modellistica molecolare, etc.).</p> <p>Per quanto concerne le realtà industriali emergenti sul territorio regionale, queste provengono principalmente da start-up accademiche e di ricerca pubblica, molto innovative e competitive, anche per la capacità di interazione con la grande industria chimicofarmaceutica e con altre piccole e medie imprese regionali operanti nel settore.</p> <p>4) AMBIENT ASSISTED LIVING - AAL</p> <p>La traiettoria comprende l'insieme di soluzioni tecnologiche sia indoor che outdoor destinate a rendere attivo, intelligente e cooperativo l'ambiente di vita della persona sia nella collettività che nell'individualità, efficace nel sostenere la vita indipendente, capace di fornire maggiore sicurezza, semplicità, benessere e soddisfazione nello svolgimento delle attività della vita quotidiana.</p> <p>Tale traiettoria appare prioritaria per la regione in quanto si integra con le scelte di politica regionale in materia socio-sanitaria, finalizzate al contenimento della spesa pubblica sanitaria incrementando lo stato di benessere e salute della popolazione anche attraverso la medicina di iniziativa.</p> <p>Si può pensare a una vera e propria filiera dove, partendo da interventi di prevenzione, si passa alla cura della malattia, nei casi acuti presso le strutture ospedaliere e nei casi cronici presso le strutture residenziali pubbliche o private e/o presso le famiglie.</p> <p>Gli ambiti di applicazione sono prodotti e servizi integrabili con le tecnologie dell'IoT quali ad esempio la telemedicina, teleassistenza, domotica (es. unità abitative prototipali con requisiti minimi di accessibilità e sicurezza, sensoristica, etc.), ausili e sistemi automatizzati (es. per la disabilità fisica, sensoriale e cognitiva), tecnologie indossabili (wearable), sistemi per il supporto decisionale, nonché altri prodotti e servizi per la prevenzione e il benessere dei cittadini.</p> <p>Le declinazioni degli ambiti dell'AAL riguardano le tecnologie per il miglioramento della SALUTE della persona in termini di supervisione e cura e di prevenzione, per il miglioramento dell'ASSISTENZA, per il miglioramento del BENESSERE E COMFORT e per la gestione e per l'ottimizzazione della SICUREZZA negli spazi indoor e outdoor.</p>
<p>TECNOLOGIE MARITTIME</p>	<p>1) METODOLOGIE DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PROCESSI E SERVIZI</p> <ul style="list-style-type: none"> - sviluppo di approcci innovativi (metodologie e strumenti) per la (co)progettazione (es. alternative design, Life Cycle Design, design for dismantling and disassembling, etc.); - definizione di new concept di prodotti, processi o servizi (es. tecnologie e sistemi per la domotica, nuovi materiali ...). <p>2) TECNOLOGIE "GREEN" E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA</p> <ul style="list-style-type: none"> - tecnologie e metodi per la gestione e produzione dell'energia, e gestione del bilancio energetico di Bordo; - tecnologie volte alla riduzione dell'impatto carbonico della costruzione e della gestione dei prodotti marittimi; - tecnologie per la riduzione delle emissioni e degli scarti con impatto su persone e ambiente, anche di bordo (rumore & vibrazione, impatto chimico, riciclo/riuso, trattamento rifiuti); - tecnologie e sistemi di automazione per gli impianti di bordo e le aree living; - nuove applicazioni di materiali sostenibili dal punto di vista ambientale, per l'alleggerimento del mezzo e il risparmio energetico. <p>3) TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA</p> <ul style="list-style-type: none"> - tecnologie e sistemi per la sicurezza del mezzo marittimo, delle infrastrutture, dei sistemi di trasporto e della vita umana in mare; - metodologie e sistemi di previsione della operatività del mezzo e del comportamento dei passeggeri nelle

	<p>diverse condizioni operative, anche estreme;</p> <ul style="list-style-type: none">- sistemi integrati di bordo e mare-terra per la navigazione, le operazioni portuali, la gestione di mezzi offshore;- tecnologie e sistemi a supporto dell'operatore umano e per la riduzione dell'errore umano.
--	---

Sezione 2

Sono ammissibili le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Sono considerate parimenti ammissibili le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi.

Area specializzazione

SMART HEALTH	
ATECO	Descrizione
C 10	INDUSTRIE ALIMENTARI
10.86.00	Produzione di preparati omogeneizzati ed alimenti dietetici
C 20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
20.13.09	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.14.09	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
20.42.00	Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
20.59.20	Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali
20.59.40	Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)
20.59.70	Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
20.59.90	Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
C 21	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
21.10.00	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
21.20.01	Fabbricazione di sostanza diagnostiche radioattive in vivo
21.20.09	Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici
C 22	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
22.21.00	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.19.09	Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
22.29.09	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
C 23	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
23.42.00	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
C 25	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
25.12.10	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
C 26	FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMICEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
26.11.09	Fabbricazione di altri componenti elettronici
26.12.00	Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
26.20.00	Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.30.10	Fabbricazione di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
26.30.21	Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
26.30.29	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
26.40.01	Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini

	26.51.29	Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)
	26.60.02	Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)
	26.60.09	Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche
	26.70.11	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
	26.70.12	Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
C	27	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
	27.11.00	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
	27.31.01	Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini
	27.31.02	Fabbricazione di fibre ottiche
	27.40.09	Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
	27.51.00	Fabbricazione di elettrodomestici
	27.90.02	Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione
	27.90.03	Fabbricazione di condensatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori
	27.90.09	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
C	28	FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
	28.22.01	Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
	28.22.09	Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
	28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
	28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
	28.99.20	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
C	30	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
	30.92.30	Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
C	31	FABBRICAZIONE DI MOBILI
	31.01.10	Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
	31.01.21	Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
	31.01.22	Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
	31.02.00	Fabbricazione di mobili per cucina
	31.03.00	Fabbricazione di materassi
	31.09.10	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
	31.09.20	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
	31.09.30	Fabbricazione di poltrone e divani
	31.09.90	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
C	32	ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
	32.50.11	Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario
	32.50.12	Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali per diagnosi (incluse parti staccate e accessori)
	32.50.13	Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario
	32.50.14	Fabbricazione di centrifughe per laboratori
	32.50.20	Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
	32.50.30	Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)
	32.50.40	Fabbricazione di lenti oftalmiche
	32.50.50	Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
C	33	RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
	33.13.03	Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
	33.13.04	Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori

	33.20.03	Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)
	33.20.07	Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
	33.20.08	Installazione di apparecchi elettromedicali
E	38	ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
	38.21.09	Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
	38.22.00	Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
F	41	COSTRUZIONE DI EDIFICI
	41.20.00	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
F	43	LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
	43.21.01	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.21.02	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
	43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
	43.29.01	Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
J	62	PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
	62.01.00	Produzione di software non connesso all'edizione
	62.02.00	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
	62.03.00	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
	62.09.01	Configurazione di personal computer
	62.09.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
J	63	ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
	63.11.19	Altre elaborazioni elettroniche di dati
	63.11.20	Gestione database (attività delle banche dati)
	63.11.30	Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
	63.12.00	Portali web
M	71	ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
	71.12.20	Servizi di progettazione di ingegneria integrata
	71.20.10	Collaudi e analisi tecniche di prodotti
	71.20.21	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
M	72	RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
	72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
	72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
	72.20.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
M	74	ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
	74.10.10	Attività di design di moda e design industriale
	74.10.21	Attività dei disegnatori grafici di pagine web
	74.10.30	Attività dei disegnatori tecnici
	74.10.90	Altre attività di design
N	82	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI DI UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
	82.20.00	Attività dei call center
Q	86	ASSISTENZA SANITARIA
	86.10.10	Ospedali e case di cura generici
	86.10.20	Ospedali e case di cura specialistici
	86.10.30	Istituti, cliniche e policlinici universitari
	86.10.40	Ospedali e case di cura per lunga degenza

	86.90.11	Laboratori radiografici
	86.90.12	Laboratori di analisi cliniche
	86.90.13	Laboratori di igiene e profilassi
	86.90.42	Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca
Q	87	SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
	87.10.00	Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani
	87.20.00	Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti
	87.30.00	Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
Q	88	ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
	88.10.00	Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
	88.91.00	Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili

Area specializzazione

TECNOLOGIE MARITTIME	
ATECO	Descrizione
C 13	INDUSTRIE TESSILI
	13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
	13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
	13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
C 16	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
	16.21.00 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
	16.22.00 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
	16.23.10 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
	16.23.20 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
	16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
C 20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
	20.30.00 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
	20.52.00 Fabbricazione di colle
	20.60.00 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
C 22	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
	22.19.09 Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
	22.21.00 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
	22.23.01 Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)
	22.23.02 Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia
	22.23.09 Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
C 23	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
	23.11.00 Fabbricazione di vetro piano
	23.12.00 Lavorazione e trasformazione del vetro piano
	23.14.00 Fabbricazione di fibre di vetro
	23.20.00 Fabbricazione di prodotti refrattari
	23.31.00 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
C 24	METALLURGIA
	24.10.00 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie
	24.20.10 Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura
	24.20.20 Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili
	24.31.00 Stiratura a freddo di barre
	24.32.00 Laminazione a freddo di nastri
	24.33.01 Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio

	24.33.02	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
	24.34.00	Trafilatura a freddo
	24.42.00	Produzione di alluminio e semilavorati
	24.45.00	Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
	24.51.00	Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
	24.52.00	Fusione di acciaio
C	25	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO
	25.11.00	Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
	25.12.10	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
	25.21.00	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
	25.29.00	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione
	25.30.00	Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
	25.50.00	Fucinataura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
	25.61.00	Trattamento e rivestimento dei metalli
	25.62.00	Lavori di meccanica generale
	25.73.20	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
	25.91.00	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imbballaggio
	25.93.10	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
	25.93.30	Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
	25.94.00	Fabbricazione di articoli di bulloneria
	25.99.30	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
	25.99.99	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
C	26	FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTRICOMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
	26.11.09	Fabbricazione di altri componenti elettronici
	26.30.10	Fabbricazione di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
	26.30.21	Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
	26.30.29	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
	26.40.01	Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini
	26.51.10	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
	26.51.21	Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori d'impulso e metal detector
	26.51.29	Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)
	26.70.11	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
	26.70.12	Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
C	27	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
	27.11.00	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
	27.12.00	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
	27.20.00	Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
	27.32.00	Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
	27.33.01	Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
	27.33.09	Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
	27.40.01	Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto
	27.40.09	Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
	27.90.01	Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature
	27.90.09	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
C	28	FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
	28.11.11	Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)

	28.11.12	Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
	28.11.20	Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
	28.12.00	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
	28.13.00	Fabbricazione di altre pompe e compressori
	28.14.00	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
	28.15.10	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
	28.21.21	Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale
	28.21.29	Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento
	28.22.01	Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
	28.22.02	Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
	28.22.09	Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
	28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
	28.29.91	Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
	28.29.99	Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
	28.99.20	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
C	30	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
	30.11.01	Fabbricazione di sedili per navi
	30.11.02	Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)
	30.12.00	Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
C	31	FABBRICAZIONE DI MOBILI
	31.01.10	Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
	31.01.21	Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
	31.01.22	Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
	31.02.00	Fabbricazione di mobili per cucina
	31.09.10	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
	31.09.20	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
	31.09.30	Fabbricazione di poltrone e divani
	31.09.40	Fabbricazione di parti e accessori di mobili
	31.09.50	Finitura di mobili
	31.09.90	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
C	32	ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
	32.99.19	Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli protettivi di sicurezza
C	33	RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
	33.15.00	Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)
	33.20.01	Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
	33.20.02	Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
	33.20.03	Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)
	33.20.04	Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
E	38	ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
	38.11.00	Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
	38.21.09	Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
	38.31.20	Cantieri di demolizione navali
	38.32.20	Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche

	38.32.30	Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
F	43	LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
	43.21.01	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.21.02	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
	43.22.02	Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
	43.29.01	Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
	43.29.02	Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
	43.29.09	Altri lavori di costruzione e installazione nca
	43.32.02	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
	43.33.00	Rivestimento di pavimenti e di muri
	43.99.09	Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca
G	46	COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
	46.69.11	Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto
	46.69.20	Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale
	46.69.99	Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione nca
	46.74.20	Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento
H	49	TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
	49.10.00	Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
	49.20.00	Trasporto ferroviario di merci
	49.41.00	Trasporto di merci su strada
	49.50.20	Trasporto mediante condotte di liquidi
H	50	TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
	50.10.00	Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
	50.20.00	Trasporto marittimo e costiero di merci
	50.30.00	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
	50.40.00	Trasporto di merci per vie d'acqua interne
H	52	MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
	52.10.10	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
	52.10.20	Magazzini frigoriferi per conto terzi
	52.21.10	Gestione di infrastrutture ferroviarie
	52.21.40	Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
	52.22.01	Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione
	52.22.09	Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
	52.24.20	Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
	52.24.30	Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
	52.24.40	Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
	52.29.10	Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
	52.29.21	Intermediari dei trasporti
	52.29.22	Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
J	61	TELECOMUNICAZIONI
	61.20.00	Telecomunicazioni mobili
	61.30.00	Telecomunicazioni satellitari
J	62	PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

	62.01.00	Produzione di software non connesso all'edizione
	62.02.00	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
	62.03.00	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
	62.09.01	Configurazione di personal computer
	62.09.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
J	63	ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
	63.11.19	Altre elaborazioni elettroniche di dati
M	71	ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
	71.11.00	Attività degli studi di architettura
	71.12.10	Attività degli studi di ingegneria
	71.12.20	Servizi di progettazione di ingegneria integrata
	71.12.50	Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
	71.20.10	Collaudi e analisi tecniche di prodotti
	71.20.21	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
M	72	RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
	72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
	72.19.01	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
	72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
M	74	ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
	74.10.10	Attività di design di moda e design industriale
	74.10.30	Attività dei disegnatori tecnici
	74.10.90	Altre attività di design
	74.90.21	Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
	74.90.29	Altra attività di consulenza in materia di sicurezza
	74.90.91	Attività tecniche svolte da periti industriali
	74.90.93	Altre attività di consulenza tecnica nca

Allegato B CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA PRESELEZIONE

1. Ai fini della valutazione per la preselezione del progetto, vengono adottate le seguenti definizioni:

Definizione	Descrizione
Criteria di valutazione	Rappresentano le categorie di giudizio che si ritengono rilevanti per formulare un giudizio rispetto al progetto presentato
Indicatori	Rappresentano le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di un dato criterio e supportano la formulazione di un giudizio.
Giudizio	Costituisce la scala (standard) in relazione alla quale vengono valutate le informazioni acquisite per ciascun indicatore.
Coefficiente	Rappresenta l'ordinamento delle preferenze, indica il livello di importanza del criterio.
Punteggio	Costituisce il prodotto della seguente operazione: <i>giudizio * coefficiente.</i>

2. La scala di giudizio si articola nel modo seguente:

Giudizio	Descrizione
Alto (5 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.
Medio - alto (4 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio.
Medio (3 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.
Medio- basso (2 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti.
Basso (1 punto)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti.

3. In caso di mancata compilazione saranno assegnati 0 (zero) punti.

4. Nei casi in cui la valutazione riguardi non un giudizio, ma la presenza o meno di un elemento descritto nell'indicatore, il giudizio è NO=0 / SI=5

5. Tutto ciò premesso, il progetto viene valutato con l'applicazione dei seguenti criteri e con le modalità indicate:

Criteri di valutazione	Indicatori	Giudizio		Coefficiente	Punteggio max	Totale per criterio
1. Qualità del progetto	a) Innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità del prodotto/processo/servizio rispetto allo stato dell'arte nell'impresa e nel mercato di riferimento; originalità del metodo proposto	Basso	1	2,8	14	26
		Medio-basso	2			
		Medio	3			
		Medio - alto	4			
		Alto	5			
	b) Validità tecnica del progetto misurata in termini di contenuti tecnico-scientifici e contributo del progetto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico ambito di attività dell'impresa partecipanti al progetto ¹	Basso	1	2,4	12	
		Medio-basso	2			
		Medio	3			
		Medio - alto	4			
		Alto	5			
2. Prospettive di impatto dei risultati sulla competitività dell'impresa (ricadute economiche) ²	a) Potenzialità economica del progetto, in relazione alle prospettive di mercato, in particolare come capacità del nuovo prodotto/processo/servizio di rispondere meglio alla domanda del mercato e/o alla possibilità di aprire nuovi mercati anche in rapporto alla filiera e a possibili drivers tecnologici o utilizzatori finali ³	Basso	1	2,4	12	
		Medio-basso	2			
		Medio	3			
		Medio - alto	4			
		Alto	5			
	b) Ricadute positive per l'aumento della capacità produttiva e per la riduzione dei costi di prodotto/processo/servizio	Basso	1	1,6	8	
		Medio-basso	2			

¹ La validità tecnica del progetto è commisurata anche all'approssimarsi del progetto a un TRL pari a sette o otto per i progetti standard e a un TRL pari cinque o sei nel caso di progetti strategici.

² Con riferimento al criterio 2c) il punteggio viene attribuito come media dei punteggi assegnati alle singole imprese. **(eliminata con il decreto n. 12337 dd. 20/12/2017)**

³ La potenzialità è dimostrabile anche attraverso dati oggettivi quali statistiche, rapporti di mercato, o da una una cross fertilisation tra settori.

		Medio	3			
		Medio - alto	4			
		Alto	5			
3. Qualità delle competenze coinvolte nel progetto ⁴	a) Validità delle esperienze e competenze interne ed esterne ai beneficiari del progetto rispetto alle attività e agli obiettivi e risultati da raggiungere nell'ambito del progetto ⁵	Basso	1	1,2	6	14
		Medio-basso	2			
		Medio	3			
		Medio - alto	4			
		Alto	5			
	b) Significatività della collaborazione con enti di ricerca in termini di qualità e complessità delle attività affidate e dell'entità della spesa sul totale del progetto ⁶	Basso	1	1,6	8	
		Medio-basso	2			
		Medio	3			
		Medio - alto	4			
		Alto	5			
4. Progetto valutato positivamente ma non finanziato nell'ambito dello SME Instrument	Progetto già valutato positivamente nell'ambito dello SME Instrument del Programma europeo Horizon 2020 ma non finanziato per carenza di risorse	NO	0	0		
		SI	5	0,6	3	

6. Il punteggio massimo è pari a **63 (sessantatre) punti**.

⁴ Il punteggio è attribuito come media dei punteggi assegnati ai singoli beneficiari.

⁵ Si considerano le competenze di tutti i partner del progetto, ossia dei partner industriali e scientifici. Nella valutazione sono inclusi anche i partner scientifici che hanno sottoscritto o prevedono di sottoscrivere i contratti di ricerca.

⁶ In questo criterio non viene valutata la qualità del partner scientifico (in quanto tale aspetto viene valutato nel criterio precedente), ma la significatività della collaborazione tra partner industriale e partner scientifico in termini di coerenza tra il tipo e la dimensione di attività che il partner scientifico è chiamato a svolgere all'interno del progetto e la scelta dell'opzione "contratto di ricerca" o partnership, anche in termini di condivisione dei rischi, dei risultati e della proprietà intellettuale e in termini di valore economico della attività che è chiamato a svolgere rispetto alla dimensione economica complessiva del progetto standard o strategico. Si considera la media dei punteggi assegnati ai singoli partner IMPRESE.

Allegato C - CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Sezione 1A) - Criteri generali di ammissibilità

1. Completezza e correttezza della domanda di finanziamento, da intendersi quale presenza degli elementi essenziali previsti dalle procedure di attivazione, dimostrabile attraverso:

- a) Domanda inoltrata per via telematica tramite il sistema FEG;
- b) Domanda presentata entro i termini;
- c) Domanda regolarmente sottoscritta;
- d) Domanda completa di relazione tecnica chiara e dettagliata e di quadro di spesa dettagliato

2. Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative, dimostrabile attraverso:

- a) Rispetto dei limiti massimi di partecipazione al bando da parte di ciascuna impresa di spesa ammissibile pari a 1.400.000,00 euro e di numero di 3 (tre) progetti relativamente ai propri interventi. I suddetti limiti si intendono riferiti alle due aree di specializzazione unitamente considerate nel presente bando;
- b) Rispetto dei limiti di durata: dai 12 ai 18 mesi per progetti "standard", dai 18 ai 30 mesi per progetti "strategici" e fatte salve le proroghe;
- c) Rispetto dei limiti di spesa per singolo progetto: minima € 250.000,00 (duecentocinquantamila) e massima € 600.000 (seicentomila) per progetti standard; minima € 600.000,01 (seicentomila/01) e massima € 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00) per progetti strategici;
- d) Attività progettuali rientranti nella definizione di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- e) Congruità e pertinenza delle spese rispetto ai contenuti progettuali e corretta imputazione delle spese in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- f) Rispetto del vincolo di non partecipazione del medesimo progetto al bando 2017 1.3.a del POR FESR 2014-2020;
- g) Rispetto del numero massimo di partner previsto rispettivamente per i progetti "standard" (max. 5) e per i progetti "strategici" (max. 8) di cui all'art. 7 comma 3.

3. Ammissibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (bandi, inviti, elenco delle operazioni prioritarie), dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile e dall'ambito di applicazione del FESR, dimostrabile attraverso:

- a) Rispetto del divieto di cumulo;
- b) Rispetto del vincolo di indipendenza;
- c) Rispetto delle condizioni per il divieto di sovvenzioni indirette alle imprese;
- d) Rispetto della remunerazione appropriata al servizio prestato in caso di collaborazione mediante contratto di ricerca.

4. Sussistenza delle capacità amministrativa, finanziaria e operativa in capo al proponente

- a) (rinvio all'allegato D);
- b) Limitatamente alle università e agli organismi pubblici di ricerca e organismi di ricerca di diritto pubblico, presenza di una struttura organizzativa con competenze specifiche nella gestione delle procedure di appalto pubblico.

Sezione 1B) - Criteri specifici di ammissibilità

- Operazioni riferite esclusivamente agli ambiti di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health e rispettive traiettorie tecnologiche definiti nella Strategia di specializzazione intelligente regionale(S3): i progetti dovranno essere attinenti agli ambiti di specializzazione e alle rispettive traiettorie tecnologiche della S3, dimostrabile attraverso:**
 - Presenza di un richiedente impresa che svolge un'attività codificata dai codici ISTAT ATECO indicati in visura
 - I richiedenti imprese soddisfano i requisiti dei codici ISTAT ATECO;
 - Il progetto è riferito all'area di specializzazione Tecnologie Marittime o Smart Health e risulta attinente alle relative traiettorie tecnologiche della S3.
- Obbligo che le iniziative vengano realizzate nell'ambito di una stretta e fattiva collaborazione tra imprese e organismi di ricerca. I progetti dovranno essere realizzati in forma collaborativa nel rispetto cumulativamente di tutte le seguenti modalità:**
 - tra almeno due imprese indipendenti, di cui almeno una PMI e un organismo di ricerca in qualità di beneficiario o in virtù di un contratto di ricerca di valore non inferiore al 15% del costo del progetto;
 - i beneficiari non sostengono singolarmente oltre il 70% e meno del 10% della spesa complessiva del progetto.

Gli Enti gestori di Parchi scientifici e tecnologici regionali, gli Enti gestori dei distretti tecnologici regionali, le Amministrazioni pubbliche regionali possono partecipare in partnership con i soggetti di cui alla lettera a), dimostrabili attraverso:

 - Rispetto del numero minimo di partner e delle modalità di realizzazione di cui alle lettere a) e b);
 - Creazione di una ATS tra i beneficiari;
 - La partecipazione facoltativa degli enti gestori dei PST e degli enti gestori dei DT regionali, anche congiunta, mediante un contratto di collaborazione limitatamente ad alcune attività progettuali;
 - La presenza facoltativa di altri soggetti, tra cui la PA, come utilizzatori finali.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA GRADUATORIA

Sezione 2 - Criteri di valutazione tecnica

1. Ai fini della valutazione per la graduatoria, vengono adottate le seguenti definizioni:

Definizione	Descrizione
Criteri di valutazione	Rappresentano le categorie di giudizio che si ritengono rilevanti per formulare un giudizio rispetto al progetto presentato
Indicatori	Rappresentano le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di un dato criterio e supportano la formulazione di un giudizio.
Giudizio	Costituisce la scala (standard) in relazione alla quale vengono valutate le informazioni acquisite per ciascun indicatore.
Coefficiente	Rappresenta l'ordinamento delle preferenze, indica il livello di importanza del criterio.
Punteggio	Costituisce il prodotto della seguente operazione <i>giudizio</i> *

	<i>coefficiente.</i>
--	----------------------

2. La scala di giudizio si articola nel modo seguente:

Giudizio	Descrizione
Alto (5 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.
Medio - alto (4 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio.
Medio (3 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.
Medio- basso (2 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti.
Basso (1 punto)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti.

3. In caso di mancata compilazione saranno assegnati 0 (zero) punti.

4. Nel caso in cui la valutazione non riguardi un giudizio, ma la presenza o meno di elementi descritti nell'indicatore, il giudizio è NO=0 /SI=5

5. Tutto ciò premesso, il progetto viene valutato con l'applicazione dei seguenti criteri e con le modalità indicate:

Criteri di valutazione	Indicatori	Giudizio		Coefficiente	Punteggio max e soglia minima (eventuale)	Totale per criterio
1. Qualità del progetto in termini di	a) Innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità del prodotto/processo/servizio rispetto allo stato dell'arte nell'impresa e nel mercato di riferimento; originalità del metodo proposto	Basso	1	2,8	14	26
		Medio-basso	2			
		Medio	3			
		Medio - alto	4			
		Alto	5			
	b) Validità tecnica del progetto misurata in termini di contenuti tecnico-scientifici e contributo del progetto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle	Basso	1	2,4	12	
		Medio-basso	2			
		Medio	3			

	tecnologie nello specifico ambito di attività delle imprese partecipanti al progetto ⁷	Medio - alto	4			
		Alto	5			
2. Prospettive di impatto dei risultati sulla competitività dell'impresa (ricadute economiche) ⁸	a) Potenzialità economica del progetto, in relazione alle prospettive di mercato, in particolare come capacità del nuovo prodotto/processo/servizio di rispondere meglio alla domanda del mercato e/o alla possibilità di aprire nuovi mercati anche in rapporto alla filiera e a possibili drivers tecnologici o utilizzatori finali ⁹	Basso	1	2,4	12	20
		Medio-basso	2			
		Medio	3			
		Medio - alto	4			
		Alto	5			
	b) Ricadute positive per l'aumento della capacità produttiva e per la riduzione dei costi di prodotto/processo/servizio	Basso	1	1,6	8	
		Medio-basso	2			
		Medio	3			
		Medio - alto	4			
		Alto	5			
3. Qualità delle competenze coinvolte nel progetto in termini di ¹⁰	a) Validità delle esperienze e competenze interne ed esterne ai partner del progetto rispetto alle attività e agli obiettivi e risultati da raggiungere nell'ambito del progetto ¹¹	Basso	1	1,2	6	
		Medio-basso	2			
		Medio	3			
		Medio - alto	4			
		Alto	5			
	b) Significatività della collaborazione con enti di ricerca in termini di qualità e complessità delle attività affidate e dell'entità della spesa sul totale del progetto ¹²	Basso	1	1,6	8	
		Medio-basso	2			
		Medio	3			
		Medio - alto	4			
		Alto	5			
4. Chiarezza progettuale	Dettaglio e completezza della proposta progettuale presentata, con particolare riferimento alla descrizione delle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati, all'organizzazione	Basso	1	0,8	4	
		Medio-basso	2			
		Medio	3			
		Medio - alto	4			
		Alto	5			

⁷ La validità tecnica del progetto è commisurata anche all'approssimarsi del progetto a un TRL pari a sette o otto per i progetti standard e a un TRL pari cinque o sei nel caso di progetti strategici.

⁸ Con riferimento al criterio 2c) il punteggio viene attribuito come media dei punteggi assegnati alle singole imprese. **(eliminata con il decreto n. 12337 dd. 20/12/2017)**

⁹ La potenzialità è dimostrabile anche attraverso dati oggettivi quali statistiche, rapporti di mercato, o da una una cross fertilisation tra settori.

¹⁰ Il punteggio è attribuito come media dei punteggi assegnati ai singoli beneficiari.

¹¹ Si considerano le competenze di tutti i partner del progetto, ossia dei partner industriali e scientifici. Nella valutazione sono inclusi anche i partner scientifici che hanno sottoscritto o prevedono di sottoscrivere i contratti di ricerca.

¹² In questo criterio non viene valutata la qualità del partner scientifico (in quanto tale aspetto viene valutato nel criterio precedente), ma la significatività della collaborazione tra partner industriale e partner scientifico in termini di coerenza tra il tipo e la dimensione di attività che il partner scientifico è chiamato a svolgere all'interno del progetto e la scelta dell'opzione "contratto di ricerca" o partnership, anche in termini di condivisione dei rischi, dei risultati e della proprietà intellettuale e in termini di valore economico della attività che è chiamato a svolgere rispetto alla dimensione economica complessiva del progetto standard o strategico. Si considera la media dei punteggi assegnati ai singoli partner IMPRESE.

5. Pertinenza e congruità spese ¹³	Pertinenza e congruità delle spese previste dal progetto in relazione ai risultati da raggiungere	Basso	1	0,8	4	4
		Medio-basso	2			
		Medio	3			
		Medio – alto	4			
		Alto	5			
6. Contributo alla sostenibilità ambientale	a) Ricaduta ambientale del progetto i cui risultati riguardano: - l'utilizzo di materiali ecocompatibili, - il riuso dei residui di lavorazione, - la riduzione e il riciclo dei rifiuti ¹⁴ , - la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti ¹⁵	Basso	1	0,6	3	6
		Medio-basso	2			
		Medio	3			
		Medio – alto	4			
		Alto	5			
	b) Ricaduta ambientale del progetto i cui risultati riguardano: - il risparmio delle risorse energetiche ed idriche e l'efficienza energetica - l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili	Basso	1	0,6	3	
		Medio-basso	2			
		Medio	3			
		Medio – alto	4			
		Alto	5			
7. Progetto concernente gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti	Progetto concernente gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti e/o applicazione delle tecnologie abilitanti nello sviluppo dello stesso (micro/nanoelettronica, nanotecnologia, fotonica, materiali avanzati, biotecnologia industriale e tecnologie di produzione avanzate ¹⁶)	Basso	1	1,2	6	6
		Medio-basso	2			
		Medio	3			
		Medio – alto	4			
		Alto	5			

6. Il punteggio minimo complessivo per l'ammissibilità a contributo relativo ai 7 criteri di valutazione tecnica è pari a 35 punti su un totale di **80 punti**.

Sezione 3 - Altri criteri di valutazione

Criterio	articolazione del criterio	punteggio non graduabile
1. Progetto già valutato positivamente ma non finanziato nell'ambito dello SME Instrument	Progetto già valutato positivamente nell'ambito dello SME Instrument del Programma europeo Horizon 2020 ma non finanziato per carenza di risorse	3

¹³ Il punteggio viene attribuito come media assegnata ai singoli beneficiari con riferimento alle spese dei singoli interventi.

¹⁴ Da intendersi rifiuti liquidi e solidi.

¹⁵ Da intendersi riduzione e l'abbattimento delle emissioni inquinanti e climalteranti.

¹⁶ Le tecnologie di produzione avanzate (AMS – Advanced Manufacturing Systems) comprendono sistemi di produzione e i relativi servizi, processi, impianti e attrezzature, ivi compreso l'automazione, robotica, sistemi di misura, l'elaborazione delle informazioni cognitive, elaborazione dei segnali e controllo della produzione attraverso sistemi di informazione e di comunicazione ad alta velocità. (HLG, 2009).

Le tecnologie di produzione avanzate sono strettamente correlate con il settore dei beni strumentali per l'industria manifatturiera. Esempi: 1) metodologie e standard per la progettazione di macchine e sistemi produttivi complessi tramite strumenti IT e paradigmi progettuali innovativi; 2) strumenti CAD-CAM basati sulla conoscenza per la progettazione e produzione di prodotti di alta qualità ed alta variabilità; 3) metodi e standard per l'automazione ed integrazione di sistemi produttivi complessi in grado di gestire produzioni on demand e just in time; 4) metodi e tecnologie ICT basate su internet per l'integrazione in tempo reale degli attori della filiera dal retail, ai produttori, ai fornitori; 5) tecnologie per il controllo, il monitoraggio, la supervisione, la diagnosi e la manutenzione per aumentare il ciclo di vita e l'efficienza dei sistemi di produzione; 6) tecniche e soluzioni software per la pianificazione in tempo reale della produzione e della logistica intra ed inter fabbrica al fine di gestire dinamiche di mercato altamente rapide e variabili; 7) sensori e componenti meccatronici ad alte prestazioni per migliorare efficienza e qualità della produzione e dei prodotti finali; 8) nuove configurazioni di macchine e sistemi eco-sostenibili per ottimizzare efficienza energetica ed impatto ambientale dei sistemi di produzione; 9) nuove tecnologie di processo eco-sostenibili per i prodotti nuovi e corenti per ridurre consumi ed emissioni dei processi industriali; 10) nuovi materiali strutturali per componenti, macchine e sistemi che migliorino prestazioni, consumi ed impatto ambientale ("Le Key enabling technologies nelle tecnologie prioritarie per l'industria nazionale", AIRI, I edizione aprile 2013).

<p>2. Incremento occupazionale¹⁷</p>	<p>Incremento occupazionale dell'impresa conseguente al progetto.</p> <p>Per incremento occupazionale dell'impresa al termine del progetto si intende l'incremento di almeno il 5% degli occupati nel territorio regionale derivante da nuove assunzioni, dalla data della domanda alla data di rendicontazione.</p> <p>L'incremento occupazionale di almeno il 5% dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione¹⁸</p>	<p>3</p>
<p>3. Interventi realizzati da iniziative imprenditoriali che abbiano riattivato o dato continuità ad attività produttive rilevanti¹⁹</p>	<p>Progetto realizzato da un'impresa che ha rilevato o dato continuità ad un'attività produttiva rilevante sul territorio regionale garantendo una significativa tutela anche parziale dei livelli occupazionali.</p> <p>Per attività produttiva rilevante è da intendersi con almeno 10 occupati²⁰ e che nel triennio precedente sia cessata o abbia registrato sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro di almeno il 20%, con ricorso agli ammortizzatori sociali</p>	<p>1</p>
<p>4. Interventi che si realizzano in aree di svantaggio socio-economico²¹</p>	<p>Progetti realizzati presso la sede dell'impresa/ unità locale in aree 107. 3c/aree di crisi</p> <p>Da intendersi progetto realizzato completamente o prevalentemente presso la sede dell'impresa o unità locale localizzata nei comuni rientranti nelle aree territoriali colpite da crisi diffusa (aree 107. 3c e aree di crisi) indicati nella sezione 2 dell'Allegato F</p>	<p>1</p>
<p>5. Minori dimensioni aziendali²²</p>	<p>Progetto presentato da micro, piccole e medie imprese come definite nell'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014²³</p> <p>a) Micro 5 b) Piccola 4 c) Media 2</p>	<p>5 4 3</p>
<p>6. Imprenditoria femminile e/o significativa presenza femminile negli addetti all'attività di ricerca/sviluppo sperimentale²⁴</p>	<p>Progetto presentato da impresa in cui:</p> <p>a) la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne oppure impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e impresa individuale il cui titolare è una donna. Nel caso di società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche legale rappresentante della società;</p> <p>b) la maggioranza degli addetti all'attività di ricerca/sviluppo sperimentale sono donne <i>(i punteggi a) e b) non sono cumulabili)</i></p>	<p>1</p>
<p>7. Partecipazione dell'impresa a rete d'impresa²⁵</p>	<p>Progetti realizzati da imprese che partecipano a reti d'impresa regolarmente registrate presso la CCIAA:</p>	<p>1</p>

¹⁷ Il punteggio viene attribuito come media dei punteggi assegnati alle singole imprese.

¹⁸ Per occupati si intendono i dipendenti, collaboratori familiari e soci lavoratori iscritti alla posizione INAIL dell'impresa. L'incremento deve essere attinente e determinato dalla realizzazione/completamento del progetto e viene calcolato in base alla differenza tra unità lavorative (equivalenza a tempo pieno - es. 1 occupato a tempo pieno = 1, 1 part-time al 50% = 0,5) risultanti alla data di rendicontazione ed alla data della domanda. E' comunque necessario che le imprese assumano almeno un dipendente, eventualmente a tempo parziale. L'incremento occupazionale di almeno il 5% dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione e viene verificato allo scadere dei 12 mesi di vincolo, con la stessa unità di misura

¹⁹ Il punteggio viene attribuito come media dei punteggi assegnati alle singole imprese.

²⁰ Per occupati si intendono i dipendenti, collaboratori familiari e soci lavoratori iscritti alla posizione INAIL dell'impresa.

²¹ Il punteggio viene attribuito come media dei punteggi assegnati alle singole imprese.

²² Il punteggio viene attribuito come media dei punteggi assegnati alle singole imprese.

²³ Il regolamento (UE) n. 651/2014 è pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

²⁴ Il punteggio viene attribuito come media dei punteggi assegnati alle singole imprese.

²⁵ Il punteggio viene attribuito come media dei punteggi assegnati alle singole imprese.

8. Rating di legalità ²⁶	Progetto realizzato da impresa in possesso del rating attribuito ai sensi dell'art. 5-ter del DL n. 1/2012, come modificato dal DL n. 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012	1
9. Coinvolgimento formalizzato degli utilizzatori finali	Coinvolgimento formalizzato degli utilizzatori finali con un impegno a seguire lo sviluppo delle attività progettuali	2
10. Partecipazione al progetto di enti gestori di Parchi scientifici e tecnologici, di Distretti tecnologici e di Cluster	Partecipazione al progetto di enti gestori di Parchi scientifici e tecnologici, di Distretti tecnologici e di Cluster con funzioni di coordinamento progettuale e/o di diffusione dei risultati della ricerca ²⁷	2

²⁶ Il punteggio viene attribuito come media dei punteggi assegnati alle singole imprese.

²⁷ Per partecipazione al progetto di enti gestori di Parchi scientifici e tecnologici, di Distretti tecnologici e di Cluster si intende un contratto di collaborazione, ai sensi dell'art. 4 comma 2, con funzioni di coordinamento progettuale e/o di diffusione dei risultati della ricerca con valore **non inferiore al 4% del costo del progetto in caso di progetto standard e al 3% in caso di progetto strategico.**

Allegato D - MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

SEZIONE n. 1 CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA PER LE SINGOLE IMPRESE

La verifica ha esito positivo qualora almeno uno dei seguenti requisiti A e B è soddisfatto.

A) Sostenibilità finanziaria dell'intervento: $ST/F \leq 0,3$

La spesa totale preventivata per l'/gli intervento/i non è superiore al 30% del fatturato

B) Congruenza fra capitale netto e costo dell'intervento: $CN/ST \geq 0,2$

Il capitale netto è pari ad almeno il 20% della spesa totale preventivata per l'/gli intervento/i

ST = spesa totale preventivata per l'/gli intervento/i.

Se l'impresa presenta domanda di contributo, nell'arco della medesima apertura annuale dei termini, sia sulla linea di intervento 1.2 che sulla linea di intervento 1.3.b del POR FESR 2014-2020 ovvero più interventi a valere sulla linea di intervento 1.3.b, ST equivale alla somma delle spese totali preventivate per gli interventi. Nel conteggio sono altresì incluse le spese previste per le medesime linee di intervento riferite a progetti finanziati su precedenti bandi e in corso di realizzazione.

F = fatturato annuo risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda (corrispondente al valore dei *Ricavi delle vendite e delle prestazioni* di cui alla voce A1 dello schema di conto economico ai sensi del Codice civile)

CN = capitale netto, intendendosi per tale il patrimonio netto, come definito all'art. 2424 del Codice civile, quale risultante dall'ultimo bilancio già approvato, nei termini di legge, alla data della presentazione della domanda.

Ad incremento del CN potranno essere presi in considerazione:

a) gli eventuali aumenti di capitale sociale che risultassero già deliberati alla data di presentazione della domanda, benché ancora non integralmente sottoscritti/eseguiti.

In questo caso, l'effettiva liberazione/esecuzione dovrà essere comprovata, entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria, mediante invio alla SRA della necessaria documentazione.

b) gli eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di approvazione dell'ultimo bilancio.

In questo caso l'effettiva costituzione della relativa riserva nell'ambito del patrimonio netto dovrà, essere comprovata, entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria, presentando alla SRA il bilancio che lo attesta o, in alternativa, una situazione patrimoniale infrannuale aggiornata a non più di 120 giorni, redatta da un commercialista iscritto all'albo.

Per consentire l'accertamento di quanto sopra l'impresa dovrà fornire, su richiesta, l'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, dichiarazione di un commercialista iscritto all'albo che attesti i valori richiesti.

Per le imprese che non dispongano dei dati economici definitivi e approvati dell'ultimo esercizio l'accertamento della capacità finanziaria sarà effettuato sulla base del solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di CN (Capitale Netto) sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale versato così come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA. Resta salvo che l'impresa può provvedere all'aumento di capitale come previsto ai punti a) e b).

Nel caso in cui il soggetto interessato abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell'ultimo esercizio il cui bilancio consolidato risulti approvato alla data di presentazione della domanda.

SEZIONE n. 2 CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA PER GLI ORGANISMI DI RICERCA QUALIFICABILI COME SOGGETTI GIURIDICI PRIVATI

La verifica ha esito positivo qualora almeno uno dei seguenti requisiti A e B è soddisfatto.

A) Sostenibilità finanziaria dell'intervento: $ST/F \leq 0,60$

La spesa totale preventivata per l'/gli intervento/i non è superiore al 60% del fatturato

B) Congruenza fra capitale netto e costo dell'intervento: $CN/ST \geq 0,1$

Il capitale netto è pari ad almeno il 10% della spesa totale preventivata per l'/gli intervento/i

ST = spesa totale preventivata per l'intervento.

Se il soggetto proponente presenta domanda di contributo, nell'arco della medesima apertura annuale dei termini, sia sulla linea di intervento 1.2 che sulla linea di intervento 1.3.b del POR FESR 2014-2020 ovvero più interventi a valere sulla linea di intervento 1.3.b, ST equivale alla somma delle spese totali preventivate per gli interventi. Nel conteggio sono altresì incluse le spese previste per le medesime linee di intervento riferite a progetti finanziati su precedenti bandi e in corso di realizzazione.

F = fatturato annuo risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda (corrispondente al valore dei *Ricavi delle vendite e delle prestazioni* di cui alla voce A1 dello schema di conto economico ai sensi del Codice civile)

CN = capitale netto, intendendosi per tale il patrimonio netto, come definito all'art. 2424 del Codice civile, quale risultante dall'ultimo bilancio già approvato, nei termini di legge, alla data della presentazione della domanda.

Ad incremento del CN potranno essere presi in considerazione:

a) gli eventuali aumenti di capitale sociale che risultassero già deliberati alla data di presentazione della domanda, benché ancora non integralmente sottoscritti/eseguiti.

In questo caso, l'effettiva liberazione/esecuzione dovrà essere comprovata, entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria, mediante invio alla SRA della necessaria documentazione.

b) gli eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di approvazione dell'ultimo bilancio.

In questo caso l'effettiva costituzione della relativa riserva nell'ambito del patrimonio netto dovrà, essere comprovata, entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria, presentando alla SRA il bilancio che lo attesta o, in alternativa, una situazione patrimoniale infrannuale aggiornata a non più di 120 giorni, redatta da un commercialista iscritto all'albo.

Per consentire l'accertamento di quanto sopra il soggetto proponente dovrà fornire, su richiesta, l'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, dichiarazione di un commercialista iscritto all'albo che attesti i valori richiesti.

Per i soggetti proponenti che non dispongano dei dati economici definitivi e approvati dell'ultimo esercizio in quanto costituitesi nell'anno di presentazione della domanda, l'accertamento della capacità finanziaria sarà effettuato sulla base del solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di CN (Capitale Netto) sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale versato così come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA. Resta salvo che il soggetto proponente può provvedere all'aumento di capitale come previsto ai punti a) e b).

Nel caso in cui il soggetto interessato abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un'impresa che abbia redatto

il bilancio consolidato, il soggetto stesso può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell'ultimo esercizio il cui bilancio consolidato risulti approvato alla data di presentazione della domanda.

SEZIONE n. 3 CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA PER LE UNIVERSITA', GLI ORGANISMI PUBBLICI DI RICERCA E GLI ORGANISMI DI RICERCA DI DIRITTO PUBBLICO

La verifica ha esito positivo qualora la spesa totale preventivata per l'/gli intervento/i non è superiore alla somma dei valori delle entrate desumibili dai bilanci dell'ultimo triennio. Qualora non siano disponibili gli ultimi tre bilanci si considera quale base di riferimento l'ultimo bilancio approvato moltiplicando le entrate per 3 (tre).

Per consentire l'accertamento di quanto sopra il soggetto proponente dovrà fornire, su richiesta, gli ultimi tre bilanci approvati alla data di presentazione della domanda o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, dichiarazione di un commercialista iscritto all'albo che attesti i valori richiesti.

Allegato E - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

Sommario

1. DISPOSIZIONI GENERALI
 - 1.1 LE SPESE
 - 1.2 DOCUMENTAZIONE DI SPESA
 - 1.3 RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE
 2. VOCI DI SPESA
 - 2.1 PERSONALE
 - 2.2 STRUMENTI E ATTREZZATURE
 - 2.3 CONSULENZA QUALIFICATA
 - 2.4. PRESTAZIONI E SERVIZI
 - 2.5. BENI IMMATERIALI
 - 2.6 MATERIALI DI CONSUMO
 - 2.7 SPESE GENERALI
 3. ELENCO SPESE NON AMMISSIBILI
-

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 LE SPESE

Le spese devono, **a pena di inammissibilità**:

- a) rientrare tra le categorie ammissibili dal bando ed essere pertinenti al progetto e, in rendicontazione, conformi al preventivo e alle variazioni autorizzate;
- b) essere riferite all'arco temporale di realizzazione del progetto (data di avvio e data di conclusione) e documentate da giustificativi di spese di data ricompresa in tale periodo, fatta eccezione per la prestazione del revisore legale relativa alla certificazione della spesa, che può essere fatturata entro la data di rendicontazione;
- c) essere pagate entro la data di rendicontazione;
- d) essere pagate unicamente a mezzo transazione bancaria/postale, distinta per singola fattura o comprendente solo fatture inerenti il progetto, fatta eccezione per quanto riportato al successivo paragrafo 1.2., La fattura imputabile al progetto è ammissibile al netto delle note di credito riferite alla medesima. Non è ammessa la spesa saldata a mezzo compensazione con note di credito riferite a fatture non pertinenti il progetto;
- e) essere adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale.

Sono fatte salve le particolarità inerenti le spese del personale e le spese generali calcolate con le modalità di semplificazione previste dal bando e i prelievi di materiali da magazzino imputabili al costo di inventario adeguatamente documentato.

1.2 DOCUMENTAZIONE DI SPESA

Fatture

Al fine di agevolare i controlli sulle rendicontazioni e ridurre i tempi di liquidazione, le imprese sono tenute preferibilmente a:

- presentare fatture che includano unicamente l'acquisto di beni/servizi inerenti il progetto (e non beni/servizi non pertinenti allo stesso);
- presentare fatture distinte per voci di spesa diverse (es. strumenti e materiali).

Nelle fatture/giustificativi deve essere chiaramente indicata la natura del bene/prestazione e devono essere chiaramente individuabili i costi pertinenti al progetto.

Deve essere presentato in rendicontazione, in allegato alla fattura, il documento di trasporto di strumenti e attrezzature, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque dei beni (strumenti, attrezzature, materiali) per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna.

Non sono ammissibili a rendiconto fatture/giustificativi/documenti di prelievo da magazzino il cui costo imputabile totale relativo ai beni inerenti il progetto sia inferiore a 300,00 euro.

L'IVA non è spesa ammissibile, tranne nel caso in cui si tratti di IVA indetraibile per il beneficiario. In tal caso l'impresa deve documentare l'indetraibilità.

Casi particolari

- I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:
 - a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
 - b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia.
- In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana.

Quietanze

La spesa deve essere documentata da:

- estratto conto bancario,
- attestazione di bonifico bancario,
- ricevuta bancaria,
- estratto conto della carta di credito aziendale e relativo addebito bancario,
- bollettino/vaglia postale.

Non è ammesso il pagamento effettuato tramite contanti o assegni né a mezzo di compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento.

La documentazione di quietanza deve essere prodotta in copia integra²⁸ e consentire la tracciabilità dei pagamenti²⁹, indicando espressamente l'avvenuta esecuzione del versamento al fornitore e la riferibilità del versamento stesso alla fattura/giustificativo imputato al progetto. E' richiesto in particolare che la causale del pagamento riportata sulla quietanza indichi il numero della fattura, in assenza del quale deve essere presentato mastro di contabilità intestato al fornitore da cui si evinca con ragionevole certezza che la fattura sia stata pagata.

In caso di pagamento cumulativo al medesimo fornitore, devono essere presentate le altre fatture coinvolte in tale pagamento, anche se non relative al progetto, oppure mastro contabile intestato al fornitore da cui siano rilevabili le specifiche registrazioni. Qualora il pagamento cumulativo non copra tutto il valore della somma delle fatture, la quota non coperta non è ammissibile.

In caso di pagamento cumulativo a più fornitori deve essere fornita distinta chiaramente riferibile alla banca³⁰ o sottoscritta dalla banca, che consenta di tracciare il pagamento al fornitore³¹.

Non sono ammessi pagamenti per quote forfettarie a progressiva copertura del debito nei confronti del fornitore.

Il versamento delle ritenute d'acconto dei professionisti è documentato tramite copia della quietanza del modello F24 con report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, che devono essere presentati a rendiconto in allegato alla fattura.

Casi particolari

- Per le società appartenenti a un gruppo i pagamenti possono essere disposti anche dalla società del gruppo preposta alla gestione della tesoreria accentrata, purché sia assicurata la tracciabilità del flusso finanziario.

²⁸ La copia dell'estratto conto deve essere intestata all'impresa, indicare il numero di conto corrente e comprendere di norma tutte le pagine, fatti salvi in casi di documentazione molto corposa di cui può essere fornito estratto che comunque garantisca il riferimento all'impresa e al numero di conto (non sono ammesse parti totalmente o parzialmente oscurate).

²⁹ La tracciabilità della spesa si considera comprovata quando risulta agevole verificare, in quanto adeguatamente e ordinatamente documentato, il sostenimento della spesa, supportato dalla documentazione dettagliata di cui al presente paragrafo. Il collegamento tra i documenti che costituiscono il flusso finanziario deve essere chiaramente e certamente rilevabile, eventualmente attraverso una codifica specifica della documentazione all'interno del sistema contabile aziendale.

³⁰ Le stampe da web potrebbero non essere espressamente identificabili come documenti emessi dalla banca.

³¹ In casi eccezionali e di sistemi contabili complessi può essere ammessa distinta estratta dai sistemi contabili aziendali automatizzati.

- In caso di cessione di credito deve essere prodotta copia del contratto di cessione del credito e adeguata quietanza a comprova del pagamento nei confronti del cessionario.

1.3 RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE

La rendicontazione deve essere redatta secondo le linee guida di cui all'articolo 24, comma 3, attraverso il sistema informatico FEG, e certificata, prima di essere presentata alla SRA nel termine previsto, a cura di un revisore legale scelto dal beneficiario nell'Elenco di revisori legali istituito presso la Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

Il Beneficiario:

- inserisce sul sistema informatico FEG i dati relativi alla rendicontazione e alle spese sostenute (giustificativi, quietanze, associazione tra giustificativi e quietanze, attribuzione della spesa alla voce pertinente del quadro di spesa) e carica la relativa documentazione³², tra cui:
 - un file pdf³³ per ogni giustificativo di spesa, contenente il giustificativo³⁴;
 - uno o più file pdf, con la documentazione di quietanza relativa ad ogni singolo giustificativo, contenente/i:
 - 1) documento bancario di pagamento, ad esempio estratto conto o ricevuta bancaria e, per pagamenti cumulativi a più fornitori, distinta bancaria versamenti⁸;
 - 2) mastro contabile, qualora la causale della quietanza bancaria non riporti il riferimento espresso al giustificativo;
 - 3) fatture non riguardanti il progetto ma rientranti nel pagamento cumulativo del giustificativo addebitato al progetto oppure mastro contabile intestato al fornitore da cui siano rilevabili le specifiche registrazioni;
 - 4) documentazione comprovante l'eventuale cessione del credito a società specializzata;
 - 5) eventuale altra documentazione comprovante l'effettività e la tracciabilità del pagamento³⁵;
 - 6) eventuale altra documentazione specifica per tipologia di voce di spesa secondo le indicazioni di cui ai successivi paragrafi;
 - per il personale, la documentazione dettagliata al successivo paragrafo 2.1;
- affida tramite lettera di incarico l'attività di certificazione al revisore e gli trasmette copia del decreto di concessione e ed eventuale ulteriore atto di autorizzazione alla proroga del termine di conclusione del progetto;
- autorizza, tramite delega informatica, l'accesso alla rendicontazione caricata sul sistema FEG. Dall'attivazione della delega al revisore, il beneficiario non può più modificare il quadro di spesa, può tuttavia aggiungere, su richiesta del revisore, eventuale documentazione mancante;
- completa, successivamente alla convalida del quadro di spesa da parte del revisore, la rendicontazione, caricando altresì la dichiarazione di certificazione della spesa ricevuta dal revisore, sottoscritta digitalmente dallo stesso, nonché le relative fattura e quietanza, e trasmette la rendicontazione.

L'attività di controllo del certificatore è effettuata sui seguenti aspetti:

- coerenza interna complessiva del rendiconto con i giustificativi di spesa o documentazione probatoria equivalente;
- esistenza e regolarità dei giustificativi di spesa, riferibilità degli stessi al Beneficiario e al periodo di realizzazione del progetto;
- esistenza di adeguata quietanza a comprova del pagamento, eventualmente attraverso verifiche di natura contabile;
- modalità di pagamento conforme alle modalità consentite dal bando;
- comprova delle ore di attività prestate dal personale mediante confronto del diario di del progetto con le ore di presenza registrate nel libro unico dell'impresa;
- controllo della tracciabilità e della corretta registrazione nella contabilità aziendale, eventualmente a campione.

Il costo dell'attività di certificazione è rendicontabile fra i costi del progetto, alla voce "prestazioni e servizi".

³² Nel quadro di spesa deve essere indicato anche l'importo del compenso per l'attività di certificazione della spesa, qualora il beneficiario intenda inserirlo tra la spesa rendicontata. Il completamento dei dati relativi a tale spesa e il caricamento della relativa documentazione (giustificativo e quietanza) devono essere effettuati successivamente alla convalida del quadro di spesa da parte del revisore.

³³ Tutti i file sono in formato originario pdf, e, solo qualora non disponibile, sono pdf da scansione leggibile di documento cartaceo

³⁴ Deve essere allegata anche la traduzione in lingua italiana, se redatto in lingua straniera e se il contenuto è difficilmente comprensibile

³⁵ Ad esempio nel caso di società i cui pagamenti sono delegati ad altra società del gruppo preposta alla gestione della tesoreria accentrata

2. VOCI DI SPESA

2.1 PERSONALE

Questa voce comprende le spese per il personale - responsabile del progetto, ricercatori, tecnici/operai -, nella misura in cui è impiegato nel progetto, con sede di lavoro sul territorio regionale e operante nella sede in cui viene realizzato il progetto.

Sono ammissibili ai sensi del bando i seguenti soggetti:

- personale dipendente dell'impresa, a tempo determinato o indeterminato (sono ricompresi i dipendenti che siano anche amministratori o soci);
- personale non dipendente di seguito indicato:
 - ▶ i soggetti legati all'impresa da collaborazione continuativa o da contratto di somministrazione o i titolari di specifico assegno di ricerca.
Il contratto di collaborazione/somministrazione/assegno di ricerca dovrà contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione e delle mansioni;
 - ▶ i titolari di impresa individuale e collaboratori familiari iscritti alla posizione INAIL dell'impresa;
 - ▶ gli amministratori e/o soci di PMI non dipendenti dell'impresa, iscritti alla posizione INAIL della stessa prima dell'avvio del progetto.

Le eventuali spese del personale con mansioni amministrative e contabili sono ricomprese tra le spese generali, calcolate con modalità forfettaria.

Non è ammissibile il personale inquadrato come apprendista o stagista.

Le spese di personale imputabili sono determinate con modalità semplificata attraverso l'applicazione della tabella standard dei costi unitari sotto riportata, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2823/2009. I costi unitari sono moltiplicati per le ore effettive impiegate nel progetto, per un ammontare massimo annuo di 1720 ore/uomo

A) Responsabile del progetto (*):	Costo orario
1) inquadrato con il contratto di dirigente	euro 32,00
2) inquadrato con la qualifica di quadro	euro 21,00
3) inquadrato con la qualifica di impiegato	euro 20,00
B) Ricercatore	euro 19,00
C) Personale tecnico e operaio	euro 15,00

(*): Ove a titolari di impresa individuale, soci o amministratori sia riconosciuto il ruolo di responsabile del progetto si applica il costo standard unitario riferito all'inquadramento dei dirigenti.

L'ammontare delle ore di attività imputate al progetto e la compatibilità con l'attività ordinaria svolta dall'impresa è oggetto di valutazione di congruità da parte degli esperti di settore, sulla base della tipologia del progetto, dell'intervento dei terzi nell'ambito dello stesso, della dimensione e dell'attività ordinaria dell'impresa, di altri eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione in corso.

In particolare si tiene conto delle ore imputate complessivamente al progetto in relazione alle ore complessive di attività ordinaria dell'impresa nel periodo di riferimento.

Le ore lavorate per il progetto devono essere registrate/trascritte nel diario di progetto facente parte della modulistica di rendicontazione pubblicata sul sito regionale e devono trovare copertura con le registrazioni del Libro unico dell'impresa.

Il responsabile del progetto può essere legato all'impresa attraverso una delle forme di rapporto di lavoro più sopra dettagliate, o, in alternativa, può essere un soggetto esterno all'impresa, incaricato dalla medesima sulla base di specifico contratto da presentare in sede di rendicontazione del progetto, che dovrà essere anticipato in domanda da lettera di intenti. In tal caso il compenso sarà imputabile alla voce "servizi di consulenza". I collaboratori familiari possono partecipare al progetto ma non ricoprire la carica di responsabile dello stesso.

Il personale impiegato nel progetto deve essere in possesso di adeguata qualifica e/o esperienza professionale, da illustrare in domanda, in relazione all'attività da svolgere nel progetto. In particolare, il responsabile del progetto ed i ricercatori devono essere in possesso di laurea, eventualmente di primo livello, di tipo tecnico-scientifico o avere esperienza lavorativa almeno quinquennale nel campo di attività del progetto. Per il responsabile del progetto e per i titolari di impresa individuale, i collaboratori familiari, i soci e gli amministratori dell'impresa è richiesta la presentazione di

curriculum.

Nel corso del progetto il beneficiario può sostituire il personale incaricato della realizzazione di una determinata attività, purché rimangano inalterati le finalità e gli obiettivi preposti all'attività finanziata e sia assicurato il rispetto del budget finanziario previsto.

2.1.2 Personale delle Università e organismi di ricerca in qualità di beneficiari

Si intendono i costi del personale interno impiegato direttamente nelle attività progettuali (es. ricercatori, tecnologi, titolari di assegni di ricerca, ecc.) ivi compreso quello adibito allo sviluppo sperimentale, al coordinamento progettuale e alla diffusione/divulgazione dei risultati della ricerca. Il personale interno deve essere legato all'Organismo di Ricerca/Università da rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, o da rapporto di collaborazione attuato attraverso le forme contrattuali di tipo continuativo consentite dalla vigente normativa.

Il beneficiario è tenuto ad organizzare un sistema di rilevazione delle prestazioni effettuate che rilevi le ore o giornate lavorate e la relativa attività svolta, attraverso diario di progetto con evidenza mensile ovvero con un sistema analogo, al fine di permettere un'immediata quantificazione del tempo dedicato all'attività indicata in progetto.

Nel corso del progetto il beneficiario può sostituire il personale incaricato della realizzazione di una determinata attività, purché rimangano inalterati le finalità e gli obiettivi preposti all'attività finanziata e sia assicurato il rispetto del budget finanziario previsto.

I costi sono individuati sulla base del compenso corrisposto rapportato al tempo d'impiego nel progetto. Il compenso lordo da prendere a riferimento è comprensivo di oneri diretti, indiretti, contributi a carico del datore di lavoro a esclusione del trattamento di fine rapporto.

Le spese di personale sono calcolate su base mensile dall'importo desumibile dalla busta paga ovvero su base annuale dall'importo desumibile da un riepilogo della retribuzione annua, come di seguito specificato:

RML	Retribuzione mensile/annua lorda, comprensiva della quota degli oneri previdenziali e assistenziali nonché delle ritenute fiscali a carico del lavoratore
DIF	Retribuzione differita (rateo 13esima e 14esima)
OS	Oneri previdenziali e assistenziali a carico del Beneficiario (ovvero non a carico del dipendente)
h/contratto	Ore lavorative mensili/annue previste da contratto
h/attività	Ore di impegno dedicate effettivamente alle attività progettuali, nel mese di riferimento
$(RML + DIF + OS) \times [(h/attività) / (h/contratto)]$	

L'Amministrazione regionale potrà introdurre, prima della fase di concessione, **una metodologia** di opzioni di costo semplificate in materia di costi di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013, da utilizzare in alternativa alla previsione della rendicontazione ai costi reali.

A) Documentazione da caricare sul sistema FEG in fase di invio della domanda

Per le imprese

- elenco del personale con sintetica indicazione di qualifica e mansioni e quantificazione delle ore previste di attività sul progetto (vd modulo su file excel da caricare in tale formato –*Dettaglio spese*)³⁶
- curriculum vitae del responsabile e dei titolari di impresa individuale, collaboratori familiari, soci lavoratori e amministratori
- dichiarazione sostitutiva concernente l'iscrizione all'INAIL per titolari di impresa individuale, collaboratori familiari, soci/amministratori di PMI impiegati nel progetto (vd modulo su file word da caricare in formato pdf –*Elenco dichiarazioni*)

³⁶ Qualora l'impresa intenda assumere un soggetto per operare nell'ambito del progetto, è possibile non indicarne in domanda il nominativo ma è necessario delinearne qualifica e competenze sulla base delle quali il soggetto sarà selezionato e assunto. Tali elementi saranno esaminati in sede di valutazione dei progetti.

Per le Università e Organismi di ricerca

- elenco del personale con sintetica indicazione di qualifica e mansioni e quantificazione delle ore previste di attività sul progetto (vd modulo su file excel da caricare in tale formato –*Dettaglio spese*)³⁷

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema FEG in fase di rendicontazione del progetto

- diario del progetto con le ore prestate da ogni singolo addetto (vd modulo su file excel da caricare in tale formato - *Diario*)
- schede di attività svolta da ogni addetto (un file pdf complessivo)
- per il personale registrato nel Libro unico, pagine del medesimo che riportino la registrazione delle presenze relativamente ai mesi di partecipazione al progetto (un file pdf per ogni addetto)³⁸
- per i collaboratori, contratti di collaborazione/somministrazione/assegno di ricerca (un file pdf per ogni addetto)
- per titolare di impresa individuale, soci e amministratori le cui presenze non fossero registrate nel Libro unico, pagine di eventuale registro alternativo di presenza
- ~~curriculum vitae del responsabile e dei titolari di impresa individuale, collaboratori familiari, soci lavoratori e amministratori (file pdf)~~ **(eliminato con il decreto n. n. 12337 dd. 20/12/2017)**

In aggiunta e solo per le università e gli organismi di ricerca in qualità di beneficiari:

- **in caso di applicazione delle tariffe a costi reali, giustificativi di spesa e relative quietanze dei costi lordi imputabili al progetto secondo le modalità sopra indicate**
- relazione sull'attività realizzata con i costi sostenuti

2.2 STRUMENTI E ATTREZZATURE

Gli strumenti e le attrezzature funzionali alla realizzazione del progetto possono essere acquisiti, successivamente alla data di avvio del progetto, attraverso:

- l'acquisto;
- il leasing;
- il noleggio.

L'ammissibilità delle spese è condizionata alla diretta attinenza dei beni alla realizzazione del progetto da illustrare nella relazione dettagliata del progetto.

Sono imputabili i costi degli strumenti e delle attrezzature:

- nuovi di fabbrica;
- comprensivi degli eventuali costi accessori (ad esempio dazi doganali, trasporto, installazione, collaudo, ecc.);
- a condizione che i beni siano stati consegnati, installati e messi a disposizione presso l'unità operativa in cui viene realizzato il progetto, salvo casi motivati e documentati inerenti la specificità del progetto. Nel caso in cui non sia chiara in fattura la sede di destinazione del bene, è necessario allegare il relativo documento di trasporto;
- nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, e cioè:
 - ▶ in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento. Il periodo di utilizzo decorre dalla data di consegna del bene specificata nella documentazione di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, dalla data della relativa fattura;
 - ▶ integralmente, qualora le attrezzature non siano soggette ad ammortamento, specificandone il motivo nella relazione del progetto.

Qualora l'uso degli strumenti e delle attrezzature non sia esclusivo per il progetto nell'arco temporale di realizzazione dello stesso, il costo individuato ai due punti precedenti sarà imputabile in proporzione all'uso effettivo per il progetto.

Il costo imputabile è pertanto così determinabile: $CA \times A\% \times gg/365 \times U\%$

Dove: CA = costo d acquisto del singolo bene

A% = percentuale di ammortamento previsto

gg/365 = giornate di effettivo utilizzo rapportate all'anno

U% = percentuale di utilizzo in caso di impiego parziale o non esclusivo nel progetto.

³⁷ Qualora l'Università o l'Organismo di ricerca intenda assumere un soggetto per operare nell'ambito del progetto, è possibile non indicarne in domanda il nominativo ma è necessario delinearne qualifica e competenze sulla base delle quali il soggetto sarà selezionato e assunto. Tali elementi saranno esaminati in sede di valutazione dei progetti.

³⁸ Nel caso il beneficiario abbia altre sedi al di fuori del territorio regionale e la sede di lavoro non sia registrata nel Libro unico, modello UNILAV da cui si evinca la sede lavorativa in regione

Leasing

Nel caso in cui i beni siano acquisiti in leasing, il costo ammissibile è dato dai canoni relativi al periodo di attuazione del progetto, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (tra cui tributi, interessi, spese generali, oneri assicurativi). Il maxicanone viene ammesso in proporzione ai canoni imputabili al progetto rispetto al totale dei canoni del leasing.

Qualora l'uso degli strumenti e delle attrezzature non sia esclusivo per il progetto nell'arco temporale di realizzazione dello stesso, il costo sarà imputabile in proporzione all'uso effettivo per il progetto.

Il contratto di leasing deve:

- contenere la descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro costo d'acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall'importo relativo a interessi, tasse e spese varie;
- essere stipulato successivamente alla data di avvio del progetto.

Noleggio

Nel caso in cui i beni siano acquisiti tramite noleggio, il costo ammissibile sarà commisurato all'effettivo uso degli strumenti e delle attrezzature per il programma.

A) Documentazione da **caricare sul sistema FEG** in fase di invio della domanda

- elenco degli strumenti e attrezzature da acquisire con indicazione delle modalità di acquisizione (acquisto, leasing, noleggio) (vd modulo su file excel da caricare in tale formato – *Dettaglio spese*)³⁹
- illustrazione del loro specifico utilizzo nel progetto (vd modulo su file word da caricare in formato pdf – *Relazione dettagliata del progetto*)

B) Documentazione giustificativa di spesa da **caricare sul sistema FEG** in fase di rendicontazione del progetto

- illustrazione dell'utilizzo degli strumenti e delle attrezzature nell'ambito del progetto (vd modulo su file word da trasformare in pdf – *Relazione dettagliata del progetto*)
- fatture/giustificativi
- quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vd punti 1-5 del paragrafo 1.3)
- documenti di trasporto, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque quando non è chiara in fattura la sede di consegna per le imprese che hanno più sedi
- dei beni per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna
- estratto del libro cespiti (o documento contabile equivalente) da cui si evinca il coefficiente di ammortamento dello strumento/attrezzatura/bene immateriale imputato al progetto
- contratti di leasing, da cui si evinca il valore delle quote capitale delle rate imputate al progetto

2.3 CONSULENZE QUALIFICATE

Questa voce comprende le spese relative a servizi qualificati contrattualizzati di consulenza per attività tecnico-scientifiche di ricerca o sviluppo sperimentale, studi, progettazione e similari, acquisiti alle normali condizioni di mercato⁴⁰. La spesa si suddivide in due sottovoci:

- 1) consulenze prestate da enti di ricerca⁴¹;

³⁹ L'identificazione del fornitore è necessaria per quanto concerne le consulenze, in merito alle quali il bando prevede che deve essere allegata alla domanda lettera di intenti adeguatamente dettagliata o contratto eventualmente già stipulato, purché l'efficacia del contratto sia condizionata all'ottenimento del contributo. Per tutte le altre spese l'identificazione del fornitore è richiesta al fine di consentire la valutazione della qualità e pertinenza al progetto delle medesime, soprattutto per le spese di rilevante entità. Qualora i dati del fornitore non fossero indicati in domanda, per quanto fornendo adeguata motivazione, la spesa potrebbe non essere ammessa. **(eliminata con il decreto n. 12337 dd. 20/12/2017).**

⁴⁰ "normali condizioni di mercato": una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione; il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria (articolo 2, comma 1, lettera h) del bando).

⁴¹ "ente di ricerca": università nonché istituti di ricerca e trasferimento tecnologico, indipendentemente dallo status giuridico (costituito secondo il diritto pubblico o privato) o fonte di finanziamento. Per gli istituti di ricerca e trasferimento tecnologico la finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca, di sviluppo sperimentale e di innovazione o nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la

2) consulenze prestate da soggetti esterni all'impresa, indipendenti⁴² dalla stessa, in possesso di adeguate e documentate competenze ed esperienze professionali pertinenti alle consulenze commissionate.

A) Documentazione da caricare sul sistema FEG in fase di invio della domanda

- elenco delle consulenze da acquisire (vd modulo su file excel da caricare in tale formato – *Dettaglio spese*)³⁹
- illustrazione dell'oggetto della consulenza e della relativa pertinenza al progetto e indicazione dei nominativi dei fornitori (vd modulo su file word da caricare in formato pdf – *Relazione dettagliata del progetto*)
- lettera di intenti o di incarico contenente tutti gli elementi identificativi delle attività da svolgere, o del contratto condizionato all'ottenimento del contributo fermo restando che il contratto deve essere presentato al più tardi in fase di rendicontazione della spesa
- curriculum o scheda di presentazione dei soggetti prestatori delle consulenze, ad eccezione delle università e degli enti di ricerca a maggioranza pubblica, da presentarsi anche per i fornitori effettivi delle consulenze intermedie da istituti di trasferimento tecnologico
- per le consulenze prestate da enti di ricerca di cui al soprariportato punto 1), ad eccezione delle università nonché degli enti di ricerca a maggioranza pubblica del territorio regionale, statuto degli stessi qualora non depositato presso il Registro delle imprese
- per le consulenze prestate da soggetti esterni all'impresa di cui al soprariportato punto 2), dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i consulenti e l'impresa (vd modulo su file word da caricare in formato pdf – *Elenco delle dichiarazioni*)

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema FEG in fase di rendicontazione del progetto

- illustrazione delle consulenze svolte nell'ambito del progetto (file word da trasformare in pdf – *Relazione dettagliata del progetto*)
- fatture/giustificativi
- quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vd punti 1-5 del paragrafo 1.3)
- relazione inerente la consulenza
- quietanza del modello F24, corredata da report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, a comprova del versamento delle ritenute d'acconto relative alle prestazioni dei professionisti
- per le consulenze prestate da soggetti esterni all'impresa di cui al soprariportato punto 2), dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i consulenti e l'impresa (vd modulo su file word da trasformare in pdf – *Elenco delle dichiarazioni*)
- contratti stipulati con enti di ricerca e con altri soggetti esterni all'impresa, qualora non già allegati alla domanda di contributo

2.4. PRESTAZIONI E SERVIZI

Questa voce comprende le spese relative a prestazioni e servizi necessari all'attività di ricerca e sviluppo e non direttamente imputabile alla realizzazione fisica di prototipi, tra cui l'effettuazione di test e prove, i servizi in cloud, i servizi propedeutici alla brevettazione, le attività di divulgazione e diffusione dei risultati, le attività di certificazione della spesa di cui all'articolo 25 del bando, **nonché le spese sostenute per la costituzione dell'ATS di cui all'articolo 7 comma 4.**

Le spese per **le attività di coordinamento progettuale e/o diffusione/divulgazione dei risultati progettuali non può essere superiore al 12% del costo del progetto, elevabile al 15% in caso di prestazioni legate alla messa a disposizione di proprie infrastrutture di ricerca. L'affitto/locazione di spazi destinati all'insediamento dei soggetti beneficiari non è considerato messa a disposizione di infrastrutture di ricerca.**

In considerazione della missione istituzionale degli enti gestori di parchi scientifici e tecnologici regionali e dei distretti tecnologici regionali e della particolarità delle prestazioni da essi fornite nell'ambito dei progetti ai sensi dell'art. 4 comma 2, non è richiesta la condizione di indipendenza di cui all'art. 2 comma 1 lettera i).

pubblicazione o il trasferimento di conoscenze (articolo 2, comma 1, lettera g) del bando). Non sono ricomprese le imprese che svolgono attività di ricerca, sviluppo, innovazione esclusivamente o comunque in via prevalente a fini commerciali

⁴² "soggetti indipendenti": imprese non associate o collegate tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014, né collegate dalla relazione consorzio- consorziato o rete soggetto-associato, né aventi in comune con l'impresa istante soci o amministratori oppure persone fisiche che ricoprano tali cariche, legate ai medesimi da rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il secondo grado.

I servizi devono essere acquisiti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato. Pertanto, nel caso di prestazioni e servizi affidati a soggetti che abbiano rapporti di collegamento con l'impresa (es. soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), è richiesto adeguato dettaglio delle modalità di determinazione della spesa, sia in sede di preventivo che in sede di consuntivazione.

Qualora il progetto preveda spesa sia per attività di ricerca che per attività di sviluppo, il costo della certificazione delle spese, di cui all'articolo 25 del bando, e delle attività di coordinamento progettuale e/o diffusione/divulgazione dei risultati progettuali sarà suddiviso tra le stesse in misura proporzionale.

In sede di rendicontazione, qualora risulti difficoltoso scindere il costo della prestazione dal costo dei materiali oggetto di lavorazioni nell'ambito della prestazione medesima, la spesa complessivamente fatturata potrà essere eccezionalmente imputata ad un'unica voce ("prestazioni e servizi" o "materiali"), in particolare alla voce relativa all'importo preponderante.

A) Documentazione da caricare sul sistema FEG in fase di invio della domanda

- elenco di prestazioni/servizi da acquisire (vd modulo su file excel da caricare in tale formato – *Dettaglio spese*)³⁹
- illustrazione dell'oggetto di prestazioni/servizi e della relativa pertinenza al progetto (vd modulo su file word da caricare in formato pdf – *Relazione dettagliata del progetto*).
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente il collegamento o l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (vd modulo su file word da caricare in formato pdf – *Elenco delle dichiarazioni*)

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema FEG in fase di rendicontazione del progetto

- illustrazione di prestazioni /servizi acquisiti nell'ambito del progetto (vd modulo su file word da trasformare in pdf – *Relazione dettagliata del progetto*)
- fatture/giustificativi
- quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vd punti 1-5 del paragrafo 1.3)
- quietanza del modello F24, corredata da report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, a comprova del versamento delle ritenute d'acconto relative alle prestazioni dei professionisti
- eventuale relazione e sintesi del materiale elaborato (rapporti, studi, test, elaborati progettuali, pubblicazioni, ecc.) (file pdf)
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente il collegamento o l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (vd modulo su file word da caricare in formato pdf – *Elenco delle dichiarazioni*)

2.5. BENI IMMATERIALI

Questa voce comprende le spese relative ai beni immateriali, quali costi per l'acquisto di brevetti, know-how, diritti di licenza e software specialistici, utilizzati per il progetto e acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne indipendenti alle normali condizioni di mercato, in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso i beni non siano soggetti ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo, specificandone il motivo nella relazione del progetto. Qualora l'uso dei beni non sia esclusivo per il progetto nell'arco temporale di realizzazione dello stesso, il costo è imputabile in proporzione all'uso effettivo per il progetto.

Il costo imputabile è pertanto così determinabile: $CA \times A\% \times gg/365 \times U\%$

Dove: CA = costo d acquisto del singolo bene

A% = percentuale di ammortamento previsto

gg/365 = giornate di effettivo utilizzo rapportate all'anno

U% = percentuale di utilizzo in caso di impiego parziale o non esclusivo nel progetto.

A) Documentazione da caricare sul sistema FEG in fase di invio della domanda

- elenco dei beni immateriali da acquisire (vd modulo su file excel da caricare in tale formato– *Dettaglio spese*)³⁹
- illustrazione dei beni immateriali e della relativa pertinenza al progetto (vd modulo su file word da caricare in formato pdf – *Relazione dettagliata del progetto*).
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (vd modulo su file word da caricare in formato pdf – *Elenco delle dichiarazioni*)

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema FEG in fase di rendicontazione del progetto

- illustrazione dell'utilizzo dei beni nell'ambito del progetto (vd modulo su file file word da caricare in formato pdf –

Relazione dettagliata del progetto)

- fatture/giustificativi
- quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vd punti 1-5 del paragrafo 1.3)
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (vd modulo su file word da caricare in formato pdf – *Elenco delle dichiarazioni*)

2.6 REALIZZAZIONE PROTOTIPI

Questa voce comprende le spese relative a prestazioni, lavorazioni e materiali, inclusi componenti, semilavorati e loro lavorazioni, acquisiti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, per la realizzazione fisica di prototipi, dimostratori e/o impianti pilota.

In caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, i medesimi sono individuati in base ai prelievi di magazzino e imputati al costo di inventario dello stesso.

~~I costi relativi ai prototipi di elevato valore sono ammessi parzialmente in una percentuale variabile dal 30% al 70% della spesa sostenuta, in funzione del possibile utilizzo pluriennale e/o del valore residuo degli stessi a conclusione del progetto. (eliminato con il decreto n. 12337 dd. 20/12/2017).~~

Per le prestazioni e lavorazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di collegamento con l'impresa (es. soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), è richiesto adeguato dettaglio delle modalità di determinazione della spesa, sia in sede di preventivo che in sede di consuntivazione.

A) Documentazione da caricare sul sistema FEG in fase di invio della domanda

- elenco delle prestazioni, lavorazioni e materiali da acquisire (vd modulo su file excel da caricare in tale formato –*Dettaglio spese*)³⁹
- illustrazione della pertinenza al progetto e, per i materiali, anche modalità di determinazione del quantitativo imputato allo stesso (vd modulo su file word da caricare in formato pdf –*Relazione dettagliata del progetto*)
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente il collegamento o l'indipendenza tra i fornitori di prestazioni e lavorazioni e l'impresa (vd modulo su file word da caricare in formato pdf – *Elenco delle dichiarazioni*)

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema FEG in fase di rendicontazione del progetto

- illustrazione di prestazioni, servizi e materiali per la realizzazione del prototipo acquisiti per il progetto (vd modulo su file word da caricare in formato pdf – *Relazione dettagliata del progetto*)
- fatture/giustificativi
- quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vd punti 1-5 del paragrafo 1.3)
- quietanza del modello F24, corredata da report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, a comprova del versamento delle ritenute d'acconto relative alle prestazioni dei professionisti
- documentazione di prelievo di magazzino
- documenti di trasporto, quando non è chiara in fattura la sede di consegna dei materiali per le imprese che hanno più sedi
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente il collegamento o l'indipendenza tra i fornitori di prestazioni e lavorazioni e l'impresa (vd modulo su file word da caricare in formato pdf – *Elenco delle dichiarazioni*)

2.7 MATERIALI DI CONSUMO

Questa voce comprende le spese relative a materiali di consumo direttamente imputabili al progetto e non relativi alla realizzazione dei prototipi.

In caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, i medesimi sono individuati in base ai prelievi di magazzino e imputati al costo di inventario dello stesso.

A) Documentazione da caricare sul sistema FEG in fase di invio della domanda

- elenco dei materiali da acquisire (vd modulo su file excel da caricare in tale formato –*Dettaglio spese*)³⁹
- illustrazione della pertinenza al progetto e modalità di determinazione del quantitativo imputato allo stesso (vd modulo su file word da caricare in formato pdf –*Relazione dettagliata del progetto*)

B) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema FEG in fase di rendicontazione del progetto

- illustrazione dell'utilizzo dei materiali nel progetto (vd modulo su file word da caricare in formato pdf – *Relazione*

dettagliata del progetto)

- fatture/giustificativi
- quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vd punti 1-5 del paragrafo 1.3)
- documentazione di prelievo di magazzino
- documenti di trasporto, quando non è chiara in fattura la sede di consegna per le imprese che hanno più sedi

2.7 SPESE GENERALI

Sono i costi generali supplementari di gestione, derivanti direttamente dal progetto, relativi alle funzionalità operative dell'impresa quali telefono, illuminazione, riscaldamento, ecc. e comprendenti le spese per il personale indiretto, quali fattorini e magazzinieri, e personale amministrativo.

Tali spese sono determinate con modalità semplificata a tasso forfettario nella misura del 15 per cento dei costi relativi al personale, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 1303/2013.

3. ELENCO SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le spese indicate all'art. 9 del bando.

Allegato F - ZONE MONTANE OMOGENEE E AREE COLPITE DA CRISI DIFFUSA

Sezione 1

COMUNI RIENTRANTI NELLE ZONE MONTANE OMOGENEE

(L.R. 33/2002 – 83 comuni interamente montani delle 4 zone omogenee individuati dal POR FESR 2014-2020)

Pordenonese

Provincia di Pordenone: Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Tramonti di sopra, Tramonti di sotto, Travesio, Vito d'Asio, Vivaro, Vajont

Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale

Provincia di Udine: Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis, Venzona, Forgaria nel Friuli

Carnia

Provincia di Udine: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di sopra, Forni di sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio

Torre, Natisone e Collio

Provincia di Udine: Attimis, Drenchia, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Torreano

Provincia di Gorizia: Dolegna del Collio, San Floriano del Collio

Sezione 2

COMUNI RIENTRANTI NELLE AREE COLPITE DA CRISI DIFFUSA

(deliberazione della Giunta regionale n. 933/2015)

Comuni dell'area di crisi diffusa riferita all'area 107.3.c) estesa al distretto industriale del mobile

Provincia di Pordenone: Brugnera, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Azzano Decimo, Budoia, Caneva, Chions, Polcenigo, Sacile, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Cordenons, Zoppola, Fiume Veneto, San Vito al Tagliamento

Comuni dell'area di crisi diffusa riferita all'area 107.3.c) estesa al distretto industriale della sedia

Provincia di Udine: Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Buttrio, Chiopris-Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Torviscosa, Moimacco, Premariacco, Trivignano Udinese

Provincia di Gorizia: Cormons

Comuni dell'area di crisi diffusa riferita all'Isontino

Provincia di Gorizia: Capriva del Friuli, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse

Allegato G - MODALITÀ DI RIDETERMINAZIONE DELLA SPESA A SEGUITO DELLA RILEVAZIONE DI IRREGOLARITÀ

Successivamente alla liquidazione del contributo, le certificazioni della spesa di cui all'articolo 25 sono oggetto di controllo a campione.

Qualora la rendicontazione sia costituita da un numero di fatture o giustificativi di spesa superiore a 100, la verifica può essere svolta su un campione rappresentativo della spesa, determinato secondo le modalità concordate con l'Autorità di Gestione, e, in caso di irregolarità o inammissibilità della documentazione, la spesa ammessa viene rideterminata puntualmente o con modalità forfettaria, secondo le regole seguenti regole:

1) Tasso di errore $\geq 2\%$: ampliamento della verifica a tutta la voce di spesa.

Qualora il tasso di errore sul campione sia superiore al 2%, la verifica sulla documentazione viene estesa a tutta la voce o alle voci di spesa in cui l'errore rilevato possa verificarsi.

Gli errori rilevati complessivamente comportano la puntuale rideterminazione del contributo in relazione alla spesa ritenuta irregolare.

2) Tasso di errore $\geq 1\%$ e $< 2\%$: raddoppio della dimensione % del campione.

Qualora il tasso di errore sul campione sia pari o superiore all'1% e inferiore al 2%, il campione oggetto di verifica viene raddoppiato. Se dopo la nuova verifica:

a. il tasso di errore calcolato sul nuovo campione ampliato è $< 2\%$, si opera un taglio forfettario di valore equivalente sull'intera voce o voci di spesa in cui l'errore rilevato possa verificarsi, salvo che sulla base delle specificità del caso non sia rilevata l'opportunità di estendere il controllo a tutta la voce/voci;

b. il tasso di errore calcolato sul nuovo campione ampliato è $\geq 2\%$, il controllo si amplia a tutta la voce di spesa. Gli errori rilevati complessivamente comportano la puntuale rideterminazione del contributo in relazione alla spesa ritenuta irregolare.

3) Tasso di errore $< 1\%$: taglio forfettario di valore equivalente sull'intera voce di spesa

Qualora il tasso di errore sul campione sia inferiore all'1%, si opera un taglio forfettario di valore equivalente sull'intera voce o voci di spesa in cui l'errore rilevato possa verificarsi, salvo che sulla base delle specificità del caso non sia rilevata l'opportunità di estendere il controllo a tutta la voce/voci.